

Pensiero giuridico e politico  
Saggi

*Collana diretta da Francesco M. De Sanctis*  
Nuova serie

31

CRIE

Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee  
dell'Università degli Studi  
Suor Orsola Benincasa





La città come spazio politico.  
Tessuto urbano e corpo politico:  
crisi di una metafora

a cura di  
*Giulia Maria Labriola*

Editoriale Scientifica

Publicato con il contributo dell'“Università degli Studi Suor Orsola Benincasa”  
di Napoli, nell'ambito del Progetto FIRB - Futuro in Ricerca (2012) -  
“TRA.M - Tra.sformazioni M.etropolitane. La città come spazio politico.  
Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una metafora”.  
Codice CUP: B61J12000530008

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

ISBN 978-88-6342-999-2

© Editoriale Scientifica srl 2016

80138 Napoli via San Biagio dei Librai, 39

## Indice

LUCIO D'ALESSANDRO, <i>Prefazione</i>	IX
FRANCESCO M. DE SANCTIS, <i>Introduzione. Città, spazio, storia</i>	XI
GIULIA MARIA LABRIOLA, <i>Presentazione</i>	XLIII

### **I. Gli archetipi**

1. GIULIA MARIA LABRIOLA, <i>Trasformazione dello spazio urbano e strumenti del diritto. Una riflessione sull'esperienza di Parigi</i>	3
2. MASSIMO PALMA, <i>Infanzia democratica. Benjamin e i tipi politici berlinesi dal Second Reich alla fine di Weimar</i>	75
3. FRANCESCO D'URSO, <i>Il mito della 'Terza' Roma</i>	117

### **2. Le categorie giuridiche e politiche**

4. VALERIO NITRATO IZZO, <i>La città contemporanea come spazio giuridico</i>	155
5. MASSIMO PALMA, <i>Linee di lettura de La città di Max Weber. L'intrico del dominio non legittimo</i>	185
6. VALERIO NITRATO IZZO, <i>Alla ricerca di uno spazio per la giustizia nella città: sulle relazioni tra diritto e architettura giudiziaria</i>	239
7. FRANCESCA SCAMARDELLA, <i>La governance dei network delle città globali: una rilettura dei rapporti tra centro e periferia</i>	283

8. *Esperienze urbane. Cittadinanza e processi di soggettivazione politica e giuridica* 315
- a. MASSIMO PALMA, *Appunti su rivolta, conflitto, progetto e uso. Il politico ai margini della cittadinanza* 317
- b. VALERIO NITRATO IZZO, *La pratica urbana dei diritti: il diritto alla città come diritto ad avere diritti* 353

### 3. La cittadinanza e l'educazione

9. FABRIZIO MANUEL SIRIGNANO, *L'eclissi della cittadinanza attiva e lo sfarinamento dello spazio pubblico. L'implicito pedagogico-politico in Francesco Saverio Nitti* 393
10. LUCIA ARIEMMA, *La scuola come "palestra di democrazia" e di educazione alla cittadinanza* 411
11. PASCAL PERILLO, *Educazione metropolitana e prassi di cittadinanza. La militanza educativa nella città come spazio politico* 433
12. SALVATORE LUCCHESI, *Le città degli uomini. Epistemologia, pedagogia e politica in Gaetano Salvemini* 489
13. VASCO D'AGNESE, *Democrazia, esperienza e prassi educativa* 503
14. ILARIA DI GIUSTO, *Le competenze di cittadinanza tra normativa e pratiche pedagogiche* 521
15. FERNANDO SARRACINO, *Cittadinanza digitale. Dall'illusione della partecipazione alla necessità di una nuova literacy* 541

### 4. Spazi urbani, narrazioni, politiche

16. PASQUALE ROSSI, *Alle origini della città contemporanea: aspetti e interventi tra Napoli e l'Europa* 571

17. EMILIO GARDINI, <i>Sovrapposizioni: forma urbana, morfologia sociale</i>	619
18. STEFANIA FERRARO, <i>Welfare State. Note di campo sulle politiche sociali a Napoli</i>	643
19. CIRO PIZZO, <i>Lo spazio civile europeo. Per una genealogia</i>	673
20. STEFANIA FERRARO, <i>Margine. Tra espace conçu ed espace vécu in alcune aree del centro storico napoletano</i>	739
21. STEFANIA FERRARO, <i>UNESCO. Napoli tra rappresentazione e patrimonializzazione</i>	763
22. SERGIO MAROTTA, <i>Beni comuni. Cronistoria di un'esperienza napoletana: Acqua Bene Comune</i>	789
<i>Notizie sugli autori</i>	809



MASSIMO PALMA

Linee di lettura de *La città* di Max Weber.  
L'intrico del dominio non legittimo.

*Il dominio non è oggetto di uno scambio sequenziale;  
è oggetto di uno scambio continuativo.  
Non è tanto uno scambio quanto un intreccio*

P. Roth, *L'animale morente*

## 1. La città *inclassificabile*

### a. *Un titolo illegittimo?*

Sovente presentato, nelle sue prime traduzioni in altre lingue, come un trattato di sociologia urbana, il saggio weberiano che reca (ma solo per consuetudine<sup>1</sup>) il titolo *La città* non è evidentemente qualificabile come tale<sup>2</sup>. In duecento pagine concentra la

<sup>1</sup> Il 30 giugno 1920 Marianne Weber scrive alla casa editrice di aver trovato sulla scrivania del marito, morto dieci giorni prima, «un grande plico: *Forme della città*». Cfr. Wilfried Nippel, *Editorisches Bericht*, in Max Weber, *Die Stadt*, a cura di W. Nippel, 1999 (d'ora in poi *Die Stadt*), in Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß*, Max Weber-Gesamtausgabe, Mohr (Siebeck), Tübingen 1984-... (d'ora in poi MWG), sez. I, vol. 22, t. 5, pp. 45-58: 51; trad. it. *Sull'edizione de La città*, in Max Weber, *La città*, in Id., *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali*, vol. 5, Donzelli, Roma 2016<sup>3</sup>, pp. LXIII-LXXVII: LXIX. La prima titolazione, nell'"Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", 1921, vol. 47, quaderno 3, pp. 621-772 (si noti che nello stesso quaderno uscì *Zur Kritik der Gewalt* di Walter Benjamin, ivi, pp. 809-32), reca il sottotitolo *Eine soziologische Untersuchung*, con ogni verosimiglianza non imputabile a Weber.

<sup>2</sup> «Si può però in ogni caso escludere che si tratti qui (o perfino in tutta l'opera) di ragionamenti in vista di una "sociologia della città", né alla maniera in

sua attenzione su alcuni, quanto mai tipici, esempi storici (Atene, Sparta e Roma nell'antichità, talune città medievali, su tutte Venezia e Firenze, quantunque anche i centri urbani tedeschi e inglesi occupino un ruolo esemplificativo non indifferente), senza giungere praticamente mai non solo ad analizzare il tessuto metropolitano contemporaneo a Weber, ma neppure gli aspetti di mutamento della città d'era moderna. Eppure qualunque sguardo sul problema urbano non può esimersi dal confrontarsi con questo testo, non certo per il solo peso specifico dell'autore, ma per la mole di temi e di spunti che, al netto delle problematiche editoriali che l'accompagnano, il trattato presenta al lettore, da una prospettiva storico-universale che sa isolare caratteri politici, economici e giuridici del fenomeno urbano occidentale nella chiave comparatistica di cui Weber è maestro.

*La città* non può essere compresa al di fuori del suo (in sé problematico) inquadramento nel progetto di *Economia e società*, vale a dire come scheletro di un capitolo del grande contributo al *Grundriß der Sozialökonomik* indicizzato da Weber col titolo *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali*, e altresì della contemporaneità della sua stesura con le idee germinali dei capitoli della monumentale sociologia comparata delle religioni mondiali, messa in atto da Weber durante la Grande Guerra.

È stato giustamente affermato «che ogni riflessione sul contenuto di un'opera così complessa come *La Città* debba partire dall'idea che le innumerevoli incertezze e difficoltà di interpretazione siano in qualche modo inerenti alle sue caratteristiche intrinseche»<sup>3</sup>. Allo stesso tempo, tuttavia, tali «caratteristiche intrin-

cui a suo tempo l'aveva intrapresa Georg Simmel, né tanto meno nel senso usato in seguito», W. Nippel, *Einleitung*, in *Die Stadt*, pp. 1-43: 13; trad. it. *Introduzione*, in *La città*, pp. XIX-LXI: XXXI-XXXII. Né, sulla falsariga di quanto sostenuto da Gerhard Dilcher, *La città di Weber nella storiografia e nella globalizzazione*, «Scienza e politica. Per una storia delle dottrine», vol. 27, n. 53, 2015, pp. 279-295: 285, può esser classificato come un saggio di storia.

<sup>3</sup> Luigi Capogrossi Colognesi, *Max Weber e le economie del mondo antico*, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 365. Questa monografia è indispensabile per compren-

seche» non hanno impedito di connotare il testo come una «storia parziale della democrazia dell'Europa occidentale»<sup>4</sup>, definizione ambiziosa ma quanto mai pertinente.

Nella nostra limitata prospettiva il trattato weberiano presenta un duplice profilo problematico sul quale tenteremo di appuntare queste note. Da un lato, si tratterà di comprendere appieno le motivazioni categoriali che hanno spinto Weber a congiungere la «tipologia delle città» alla definizione della *nicht-legitime Herrschaft* nella *Suddivisione dell'intera opera* relativa al *Grundriß der Sozialökonomik*. La *Einteilung* venne stampata per la prima volta nel 1914, quando assieme all'indice programmatico dell'intero *Manuale di teoria dell'economia sociale*, venne pubblicato anche lo schema del contributo weberiano<sup>5</sup>. Quel piano, risalente al 2 giugno 1914, aveva previsto per la terza parte del primo libro, intitolata appunto *Wirtschaft und Gesellschaft* e destinata alla sola penna di Weber, nel capitolo VIII – *Die Herrschaft* – una sezione c) recante un titolo che, alla luce delle vicissitudini di *Economia e società*, si rivelerà straordinariamente problematico: *Die nichtlegitime Herrschaft. Typologie der Städte*.

Se qui è evidente l'ambizione weberiana di associare, in qualche forma rimasta imprecisata, una tipologia delle città alla più ampia categorizzazione del dominio, è foriera di seri problemi la qualifica di «non legittima» che in questo caso accompagna la *Herrschaft*. Anche prescindendo dalla questione delle ricadute effettive di queste intestazioni schematiche (che tuttavia con ogni probabilità non fanno che ridurre a formule centinaia di pagine manoscritte già redatte, e poi riunite nel *Nachlaß*) nella versione di

dere la linea che porta l'indagine weberiana dalla terza edizione degli *Agraverhältnisse im Altertum* (1909) ad allargarsi fino alla città medievale.

<sup>4</sup> Reinhard Bendix, *Max Weber. An Intellectual Portrait*, introd. di G. Roth, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 1977 (1960), p. 72, nota 42.

<sup>5</sup> Cfr. la *Einteilung des Gesamtwerkes*, in AA.VV., *Grundriß der Sozialökonomik*, sez. I, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1914, pp. X-XI, ora in MWG I/24, pp. 168-169.

*Economia e società* che Weber diede alle stampe nella tarda primavera del 1920, anche a prescindere quindi dalla domanda se vi sia stata un'evoluzione nel 1919-20 del concetto di dominio «non legittimo», «si può dubitare che il testo tradito corrisponda a questo piano, e in ogni caso, che la “tipologia delle città” sia da sussumere sotto “dominio non legittimo”. Le osservazioni di Weber sull'assenza di legittimità del sistema cittadino concernono soltanto parti del testo (soprattutto quelle sulla fondazione del comune per mezzo della *coniuratio*, sulle formazioni di associazioni particolari del popolo nel medioevo italiano come sulle corrispondenze nell'antichità), ma certamente non l'intero testo»<sup>6</sup>.

Sull'altro versante, a interessarci sono alcune istanze filosofico-politiche pertinenti al diritto di cittadinanza circoscritto da Weber in talune indagini del testo che premono ai margini della suddetta tipologia del dominio, saggiando, nella consistenza di un ulteriore tipo di legittimità, l'ipotesi di un *contro-dominio*, e dell'eventuale nesso che potrebbe rinvenirvisi tra una figura del potere costituente e l'istituzione fissata della cittadinanza esclusiva. Andrà valutato se questa figura di connessione tra costituzione e istituzione non si avvicini, come suggeriscono talune letture, più a una *negazione determinata del dominio*, una *nicht-Herrschaft*. Tuttavia, tale valutazione andrà operata verificando se la determinazione di questa problematica e incerta figura tipologica sia stata fatta in dialogo – esplicito, nascosto – con un filone del diritto pubblico tedesco che dal Secondo Reich arriva alla democrazia weimariana e che trova in Hugo Preuß il suo mentore. Occorrerà chiarire, quindi, se il mantenimento del lemma *Herrschaft*, cui Weber non sembra voler rinunciare anche in sede di definizione di un'istanza politico-istituzionale *costituita* da “plebei”, non indichi piuttosto una ripresa o anche un dialogo interrotto, un rifiuto di questa prospettiva che ha nel lemma *Genossenschaft*-“consociazione” il suo alfiere.

<sup>6</sup> W. Nippel, *Editorisches Bericht*, cit., p. 46; trad. it., *Sull'edizione de La città*, cit., p. LXIV.

Se naturalmente da un lato è la possibilità ‘giuridica’ – la legittimità a tutti gli effetti – di un dominio cittadino che va intesa, l’altro lato della questione, necessariamente collegato, concerne invece il suo profilo dialettico, la possibilità ‘politica’ di innestare un elemento di novità e rottura nella categorizzazione del dominio, che porti al di là del dominio stesso.

b) *Separato o integrato, il destino incerto de La città*

A quanto afferma il curatore dell’edizione storico-critica tedesca, «parti essenziali, se non l’intero testo, de *La città* dovrebbero essere state redatte non prima del 1911 circa. Nella forma presente esso rappresenta lo stato di elaborazione del 1914»<sup>7</sup>. Se la scoperta del trattato risale alla fine di giugno, solo nell’ottobre del 1920 Marianne invia il manoscritto alla casa editrice J. C. B. Mohr (Paul Siebeck): Emil Lederer, il caporedattore dell’«Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», la rivista che Weber aveva fondato nel 1904 insieme a Sombart e Jaffè, insiste per pubblicarlo in quella sede, dove infine apparirà nell’agosto 1921, senza introduzioni o premesse di alcuna sorta. La seconda stampa, con qualche correzione che non giustifica la definizione di seconda ‘edizione’, apparve invece nel contesto dell’opera integrale *Wirtschaft und Gesellschaft*<sup>8</sup>. Se la sua collocazione, nella prima (1921-1922), seconda (1925) e terza edizione (1947) approntate da Marianne Weber, fu in chiusura della Seconda Parte (su tre), tra i *Tipi di comunione e di sociatione* – non quindi tra i *Tipi del dominio* –, l’incertezza di attribuzione emerse sin dal destino tipografico che la volle spezzata in due parti, una di gran lunga maggioritaria (le pagine 513-596 del Terzo Fascicolo, nel giugno 1922), una di infima brevità (le pagine 597-600 del Quarto Fascicolo, uscito nel dicembre 1922). Su questa base tedesca si fondò anche la prima traduzione italia-

<sup>7</sup> Ivi, pp. 51-2; trad. it. cit., p. LXIX.

<sup>8</sup> *Grundriß der Sozialökonomik*, cit., sez. III, *Wirtschaft und Gesellschaft* (Max Weber), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1921-22, pp. 513-600.

na, approntata già nel 1950<sup>9</sup>. Un ulteriore elemento di confusione fu aggiunto, nell'ambito dell'inclusione del saggio in *Economia e società*, dalla suddivisione del testo in cinque capitoli, invece che nei quattro in cui era suddivisa la stampa dell'*Archiv*. Al primo capitolo – l'unico con pretese definitorie nitide, *Concetto e categorie delle città* –, seguiva *La città dell'Occidente*, *La città dei patrizi* e *La città dei plebei*, la cui seconda parte veniva resa autonoma con la nuova intestazione, gravida di problemi teorici evidentemente nulli per i primi curatori, *Democrazia antica e medievale*.

A correggere (o a complicare) il quadro intervenne Johannes Winckelmann, che sulla base della *Suddivisione dell'intera opera* del 1914, rivide e rimontò *Economia e società*, collocando *La città* nella *Soziologie der Herrschaft*, dopo il testo *Stato e ierocrazia* e prima dell'assai discusso collage di testi da Winckelmann arbitrariamente chiamato *Sociologia dello Stato*. Se quindi la prima edizione di *Economia e società* vedeva la 'città' come forma specifica di comunione, la quarta (1956) e la quinta (1976) l'hanno immessa nella serie voluminosa e problematica delle forme strutturali del dominio, senza però smarrirne la connotazione anfibia che già la qualifica di *nicht-legitim* aveva annunciato nell'indice del 1914. La forma politica "città" sarebbe dominio, quindi, ma *non* legittimo, estraneo alla triplice tipologia del dominio legittimo. Di rimando, la stessa collocazione definitiva del testo sembra illegittima. Anche per questo la decisione dei curatori della Max Weber-Gesamtausgabe di pubblicarla in un tomo a sé sembra quanto mai opportuna. Il che non toglie il problema categoriale che *La città* ha sempre posto, forse – è quanto va dimostrato – a Weber stesso.

<sup>9</sup> Nella riproposizione della versione separata, nel 1979 (tradotta da O. Padova, introdotta da Enzo Paci, Bompiani, Milano 1950), nell'*Introduzione*, Livio Sichirollo sosteneva che questo «capitolo» di *Economia e società* fosse «il solo che l'autore abbia predisposto personalmente per la stampa» (Livio Sichirollo, *Introduzione*, in M. Weber, *La città*, Bompiani, Milano 1979, ora col titolo più esaustivo di *Note su Max Weber e l'Italia. Per una introduzione a «La città»*, in L. Sichirollo, *Filosofia storia istituzioni. Saggi e conferenze*, Guerini e Associati, Milano 1990, pp. 273-297: 276).

c) *Incontri categoriali del quarto tipo di dominio*

Da un lato quindi un'intestazione problematica (*Die nichtlegitime Herrschaft. Typologie der Städte*), dall'altro un testo complicato. In sé, *La città*, come mostra bene Wilfried Nippel, non può «esser rapportato nella sua intrezza [all'intestazione], ma solo per quanto riguarda le argomentazioni sulla fondazione del comune da parte di “affratellamenti usurpatori” e la trasformazione della costituzione per mezzo della formazione del *popolo* (e inoltre per quanto concerne la valutazione della tirannide antica e della signoria italiana). La locuzione “dominio non legittimo” qui non appare in forma letterale»<sup>10</sup>. Una totale assenza, nel testo, della presunta intestazione d'insieme non ha tuttavia impedito di suscitare discussioni e ipotesi<sup>11</sup>.

Per molti studiosi, l'impressione iniziale a leggere un titolo simile – *Nicht-legitime Herrschaft* – è che si sia in presenza di una *contradictio in adjecto*, che va di per sé a toglier rigore a una tipologia quadripartita del dominio, cristallizzandone la divisione in due sfere dal diverso peso (le tre legittime da una parte, l'unica illegittima dall'altra)<sup>12</sup>. Parlare di dominio in Weber, difatti, vuol dire necessa-

<sup>10</sup> W. Nippel, *Einleitung*, cit., p. 25; trad. it. *Introduzione*, cit., p. XLIII.

<sup>11</sup> Una discussione del tema e dei suoi esiti nella ricezione di *Die Stadt* è presente anche nello studio in lingua italiana più completo dedicato al tema weberiano e alla sua origine nella scienza giuspubblicistica dell'epoca, ovvero Agostino Petrillo, *Max Weber e la sociologia della città*, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 234-42, con un giusto rimando a Pietro Rossi, *La città come istituzione politica: l'impostazione della ricerca*, in *Modelli di città*, a cura di P. Rossi, Einaudi, Torino 1987, poi Comunità, Torino 2001, pp. 5-27. Si veda da ultimo, per restare all'Italia, Antonio Scaglia, *Max Weber e la città democratica. Idealtipo del potere non legittimo*, Carocci, Roma 2007, di cui, per una discussione del carattere peculiare del tipo e della sua «apparente contraddizione» si vedano pp. 29-39 e 79-84.

<sup>12</sup> Sull'inesistenza di un luogo sistematico per la *nicht-legitime Herrschaft*, cfr. Wolfgang J. Mommsen, *Politik und politische Theorie bei Max Weber*, in Johannes Weiß (a cura di), *Max Weber heute. Erträge und Probleme der Forschung*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1989, pp. 515-542: 537. Sulla denuncia di una *contradictio in adjecto* si veda invece Klaus Schreiner, *Die mittelalterliche Stadt in Webers Analyse und die Deutung des okzidentalen Rationalismus. Typus, Legitimität, Kulturbedeutung*, in Jürgen Kocka (a cura di), *Max Weber, der Historiker*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986, pp. 119-157: 125-26.

riamente chiamare in causa la legittimità, dove l'uso dell'attributo *legitim* «non indica che questi tipi siano oggettivamente o normativamente validi»<sup>13</sup>, bensì che siano creduti tali da chi si presta a obbedire al contenuto del comando che la potestà dominativa ha enunciato, in base ai motivi legittimanti il dominio, quindi, stando alla tipologia weberiana, per tradizione, per carisma, o per legge.

Sul piano categoriale, l'ipotesi di un «dominio non-legittimo» pone quindi un problema 'giuridico', del titolo che la definizione assegnerebbe all'esercizio di una potestà 'terminologica' su un ambito politico tutto da specificare – *le città*. In linea teorica, un dominio che si qualifichi come illegittimo esula dalla tipizzazione weberiana, che si interessa ai tipi, puri o meno, di dominio *legittimo*. Eppure – su questo *La città* fornisce vasto materiale – il dominio *non-legittimo* è concretamente individuabile in diversi momenti storici. Il problema, per la ricerca weberiana, è comprendere se assieme alla constatazione dell'esistenza si dia anche una «teoria dell'illegittimità»<sup>14</sup>. Un dominio non legittimo è evidentemente lungi dall'essere una «violenza impositiva» e basta, nudo potere che non vanta se non la propria forza, ma come si evince da ogni definizione weberiana del dominio, ivi inclusa quella da lui 'ufficialmente' approvata – nel 1919-20 –, deve darsi anch'esso come «la possibilità di trovare obbedienza presso talune persone specificabili per un comando di un determinato contenuto»<sup>15</sup>. È quindi il nesso comando-obbedienza a *strutturare* il dominio, non altro: il prodotto della 'docilità' seriale dei dominati è la *disciplina*, non la legittimità in sé. Il problema della legittimità, affascinante

<sup>13</sup> Regina F. Titunik, *Democracy, Domination and Legitimacy in Max Weber's Political Thought*, in Charles Camic, Phil S. Gorski, David M. Trubek, *Max Weber's 'Economy and Society'. A Critical Companion*, Stanford University Press, Stanford 2005, pp. 143-163: 164.

<sup>14</sup> Gerhard Dilcher, *Max Webers „Stadt“ und die historische Stadtforschung der Mediävistik*, in Hinnerk Bruhns – Wilfried Nippel (a cura di), *Max Weber und die Stadt im Kulturvergleich*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, pp. 119-143: 128, propende per una risposta negativa.

<sup>15</sup> M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie. Unvollendet 1919-1920*, a cura di K. Borchardt, E. Hanke, W. Schluchter, MWG I/23 (2013), p. 210.

per le sue conseguenze in sede tanto di teoria quanto di sociologia politica, non è incluso nell'immediata comprensione del dominio, né nel coacervo istituzionale che si ricava dall'enunciato che vuole talune «persone» docili al comando, ovvero sottoposte alla potestà dominativa «in virtù dell'ordinamento vigente»: l'*associazione dominativa* (*Herrschaftsverband*), l'aggregazione di persone riunite in base al dominio<sup>16</sup>.

Nella sua problematica ineffabilità, nel suo insistere sul dominio a scapito di ogni legittimità, nel suo scambio e intreccio di sottomodelli – “città dei patrizi” e “città dei plebei” sono categorie euristicamente feconde nel modellare somiglianze nell'arco della *Weltgeschichte*, ma inevitabilmente dipendenti l'una dall'altra, e *polemiche* –, *La città* può rappresentare un lascito rivelativo di come «l'oggetto centrale nella sociologia politica di Max Weber non [sia] la democrazia, ma il dominio. Per il polistore Weber il dominio non è limitato allo Stato, ma è un fenomeno sociale universale»<sup>17</sup>, ragion per cui questo fenomeno universale *non si toglie* semplicemente facendo provenire la decisione politica dai *bassi sociali*, semmai dislocando quindi la domanda sui motivi della «demokratische Leerstelle in Webers politischer Soziologie»<sup>18</sup>, o ponendosi la questione della sordità di Weber a una legittimità fondata sul consenso<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Ivi, p. 211. Si noti come il lemma *Herrschaftsverband* compaia una sola volta in *Die Stadt*, p. 84; *La città*, p. 18: «A tutte queste sfaccettature del possibile sviluppo si aggiungeva però ancora la struttura politico-militare alquanto varia di quella particolare associazione dominativa nel cui ambito si compiva la fondazione o lo sviluppo delle città».

<sup>17</sup> Christoph Schönberger, *Max Webers Demokratie: Utopisches Gegenprinzip zur bürokratischen Herrschaft*, in Andreas Anter – Stefan Breuer (a cura di), *Max Webers Staatssoziologie. Positionen und Perspektiven*, Nomos, Baden Baden 2007, pp. 157-173: 158.

<sup>18</sup> Ivi, p. 161.

<sup>19</sup> In questa chiave, seppure in un'indagine di grande acume rivolta all'approccio weberiano delle città medievali, la domanda posta da Ernst Voltmer, *Leben im Schutz der Heiligen. Die mittelalterliche Stadt als Kult- und Kampfgesellschaft*, in Christian Meier (a cura di), *Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter*, «Historische Zeitschrift», Beiheft 17, München 1994, pp. 213-242: 239.

Alla luce di questa problematica, più che muovere alla ricerca d'una casistica dell'uso dell'aggettivo *illegittimo* (quanto mai parca, essendo limitata a tre occorrenze<sup>20</sup>), occorre andare alla definizione più esplicita, nell'arco del testo de *La città*, di un potere rivoluzionario, cercando di comprendere cosa rappresenti sul piano categoriale il *popolo*, parte politica dei comuni italiani medievali, «prima associazione politica del tutto *consapevolmente illegittima e rivoluzionaria*». Di questa definizione è bene cogliere la provocatoria coincidenza con l'espressione di poco anteriore – quella secondo cui il *popolo* (quasi sempre in italiano nel testo) rappresenta uno «Stato nello Stato»<sup>21</sup> – che mostra appieno, nella sua icasticità, il punto che induce Weber a congiungere il dominio a una concettualità negativa della legittimità. Se troppo spesso ci si è concentrati sui *Legitimitätsglauben*, «sul piano della logica concettuale piuttosto la possibilità del dominio non-legittimo deriva dalla determinazione puramente empirica del rapporto tra legittimità e dominio. Soltanto a questo nesso empirico – politico – Weber collega il tema della stabilità e della istituzionalizzazione»<sup>22</sup>. Quando dunque Weber parla del *popolo* – parte di una parte, corpo politico in un «corpo territoriale» – come di «Stato nello Stato», la duplice 'stualità' prospettata (non-moderna, si badi) costituisce un ircocervo concettuale risolvibile solo sul terreno di un incontro tra la normatività giuridica che innerva le rappresentazioni di legittimità e la fatticità storica, in cui il corpo politico 'inventa' il proprio diritto come primo passo per affermarsi politicamente, per imporre cioè il proprio dominio *come* diritto. Weber stesso illumina la duplice

<sup>20</sup> Il vocabolo *illegitim* appare tre sole volte in *Die Stadt*, pp. 200 (in corsivo), 219, 224 (in corsivo); *La città*, pp. 88, 100, 102. L'unica occorrenza (*Die Stadt*, p. 219; *La città*, p. 100) non in corsivo è però significativa, perché sottolinea il carattere anche «illegale», non solo illegittimo, del potere del demagogo.

<sup>21</sup> M. Weber, *Die Stadt*, p. 200; *La città*, p. 88.

<sup>22</sup> Siegfried Hermes, *Soziales Handeln und Struktur der Herrschaft. Max Webers verstehende Soziologie am Beispiel des Patrimonialismus*, Duncker & Humblot, Berlin 2003, p. 98, nota 309. Hermes nota anche correttamente la tendenza di ogni dominio di fatto non-legittimo a fissare una credenza di legittimità.

prospettiva, giuridico-formale e politico-effettiva con cui riguardare questi fenomeni in un nitido passo del secondo capitolo de *La città* sulle «usurpazioni», che postula una genesi “originaria” e una “derivata” dell’associazione civica medievale.

Nell’analisi del processo si devono distinguere i fenomeni decisivi sotto il profilo giuridico-formale da quelli determinanti sotto l’aspetto sociologico e politico: il che, nella disputa tra le «teorie della città», non sempre è accaduto. Sul piano giuridico-formale la corporazione dei cittadini in quanto tali e i suoi istituti furono costituiti «legittimamente» mediante privilegi (reali o fittizi) concessi dalle potestà politiche ed eventualmente anche dai signori fondiari. Tuttavia lo svolgimento effettivo corrispondeva soltanto in parte a questo schema giuridico-formale. Spesso, e proprio nei casi più importanti, si trattò di qualcosa di totalmente diverso: un’usurpazione rivoluzionaria, considerata dal punto di vista giuridico-formale. Certamente non ovunque. Si può distinguere tra una genesi originaria e una derivata dell’associazione cittadina medievale. Nella genesi originaria l’associazione civica era il risultato di una associazione politica dei cittadini nonostante e *contro* le potestà «legittime»; meglio: il risultato di un’intera serie di simili processi. Sotto il profilo giuridico-formale la decisiva attestazione di questo stato di cose da parte delle potestà legittime si aggiungeva poi più tardi – ma del resto neppure in ogni caso. L’associazione civica sorgeva invece in forma derivata in virtù di una statuizione contrattuale o ottriata di un diritto più o meno esteso o limitato di autonomia e autocefalia da parte del fondatore della città o dei suoi successori, particolarmente spesso, in occasione della fondazione di nuove città, a favore dei nuovi abitanti e dei loro successori legali. Soprattutto nelle città grandi e antiche, come Genova e Colonia, il primo passo era l’usurpazione originaria con un atto deciso di sociazione, un affratellamento giurato (*conjuratio*) dei cittadini. In complesso di regola si verificava una combinazione dei processi dell’uno e dell’altro tipo. Tuttavia le fonti documentarie della storia della città, che naturalmente fanno apparire la continuità legittima molto più forte di quanto non fosse, di regola non menzionano affatto questi affratellamenti usurpatori<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> M. Weber, *Die Stadt*, pp. 124–125; *La città*, p. 41.

È quindi un atto violento, insostenibile sul piano della forma giuridica, *contro le potestà legittime*, a istituire una «sociazione», spesso giurata, affratellata. Si noti tuttavia come non manchi certo, agli occhi di Weber, il rilievo della percezione di legittimità del *popolo* come «prima associazione politica *consapevolmente illegittima e rivoluzionaria*», che in realtà sente di esser legittimo contro il dominio patrizio, ciò che porta a un'istituzione forzata di continuità nei registri delle città e nelle loro fonti documentarie. «Ciò che è in gioco qui [nella *Einteilung* del 1914] è il conflitto e la riorganizzazione delle strutture della legittimità. Il campo conflittuale può esser delimitato dalla prospettiva dottrinale-formale, dove non da ultimo si comprova anche la funzione sociologica delle valutazioni di dogmatica giuridica»<sup>24</sup>. Quel che avviene, nel momento della *consapevolezza* di rappresentare un'istanza illegittima, è il tentativo di mutare quindi la sostanza 'costituzionale' alla base dell'ordinamento. Ora, se non è vi è un'esplicita teoria della rivoluzione in Weber, è pur vero che la città rappresenta il modello privilegiato per spiegare la transizione da un tipo di dominio legittimo (qualsiasi esso sia) a un dominio non più legittimo<sup>25</sup>. D'altronde «l'illegittimità è una premessa abbastanza normale, anche

<sup>24</sup> S. Hermes, *Soziales Handeln und Struktur der Herrschaft*, cit., p. 99.

<sup>25</sup> Sul tema si può oggi confrontare con profitto l'analisi di Edith Hanke, *Rivoluzione e carisma. Concetti del cambiamento nel pensiero di Max Weber*, in «Politica e società», 1/2013, *Filosofia e politica in Max Weber*, pp. 11-32, che sottolinea, accanto al ruolo del capitolo sulla città plebea (pp. 18-19), il ruolo degli scritti sulla Russia (13-15), in cui «sono fissate le traiettorie per l'inclusione sistematica del concetto di rivoluzione nella struttura complessiva del lavoro di Weber, ed è tracciato un controprogramma rispetto al concetto di rivoluzione socialista». Si noti anche la pertinenza (ivi, p. 19), del rimando, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, al cap. 7 di *Condizioni evolutive del diritto*, in *Recht* (2010), a cura di W. Gephart – S. Hermes, in *Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte*, cit., MWG I/22-3 (d'ora in poi *Recht*), pp. 592-614; trad. it., *Diritto*, in *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali*, cit., vol. 3 (2016) (d'ora in poi *Diritto*), pp. 281-95 (di cui si legga ad es., p. 596; trad. it., p. 283: «il diritto naturale, pertanto, è la specifica forma di legittimità degli ordinamenti prodotti dalle rivoluzioni. L'appello al "diritto naturale" è sempre stato la forma in cui le classi che si ribellavano contro l'ordine esistente conferivano legittimità alla loro richiesta di creazione di diritto, nella misura in cui non si appoggiavano a norme religiose e rivelazioni positive»).

se non indispensabile, per l'affermarsi di un nuovo ordinamento»<sup>26</sup>. Vi è naturalmente un momento di *affermazione* in cui il diritto in statuizione non è ancora tale, ma può esser colto a posteriori sia dallo storico sia dal teorico come fondazione del diritto: «Weber, rendendo evidente l'origine illegittima del potere legale-razionale, coglie la necessaria ma contraddittoria compenetrazione dell'aspetto giuridico con quello politico nel concetto di 'potere costituente': come "decisione politica" cade fuori dell'ordinamento giuridico, ma come fonte prima del diritto deve trovare realizzazione in norme giuridiche»<sup>27</sup>. Secondo questa lettura, Weber, starebbe prospettando, per usare un lessico solo di poco più tardo, un cambio di "norma fondamentale", secondo la classica formulazione kelseniana.

Il significato della norma fondamentale è specialmente chiaro nel caso in cui un ordinamento giuridico non viene mutato per via legale, ma viene sostituito con un ordinamento nuovo per mezzo di una rivoluzione; analogamente l'essenza del diritto e la comunità da questo costituita si presentano nel modo più chiaro quando è posta in questione la loro esistenza<sup>28</sup>.

Questa prospettiva che fissa la genesi di un concetto *empirico* di legittimità, non garantito da istanze trascendentali, ma politica-

<sup>26</sup> L. Capogrossi Colognesi, *Max Weber e le economie del mondo antico*, cit., p. 378.

<sup>27</sup> Furio Ferraresi, *Genealogie della città. Città e Stato in Max Weber*, "Società Mutamento Politica", 2014, vol. 5, n. 9, pp. 143-160: 151.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre. Studienausgabe der 1. Auflage 1934*, a cura di M. Jestaedt, Mohr Siebeck, Tübingen 2008, p. 78; trad. it. a cura di R. Treves, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 2000 (1952), p. 99. Sui rapporti Kelsen-Weber, tema annoso su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, rimandiamo senz'altro a Norberto Bobbio, *Max Weber e Hans Kelsen*, «Sociologia del diritto», VIII, 1981/1, pp. 135-154; Agostino Carrino, *Max Weber e la sociologia del diritto nella critica di Kelsen*, ivi, XIV-3, 1987, pp. 17-32; Realino Marra, *Sociologia del diritto e dogmatica giuridica*, in Id., *La libertà degli ultimi uomini*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 171-179, e da ultimo Werner Gephart, *Einleitung*, in M. Weber, *Recht*, pp. 20-3; trad. it., *Introduzione*, in *Diritto*, pp. XXXI-XXXV, nonché, con estrema chiarezza e un ventaglio di esemplificazioni in sede grammaticale inconsuete, ma tantopiù utili, ancora R. Marra, *Scienza giuridica e sociologia. Kelsen e Weber a confronto*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", a. XLVI, n. 1, giugno 2016, pp. 81-106, sulla grammatica pp. 84-86, note 10-11).

mente intenzionato, non dà contro, ma si affianca alle istanze anche giuridico-formali messe in campo dalla stessa parte ‘rivoluzionaria’ coinvolta, che lavora di per sé con un concetto *proprio e separato* di legittimità nel momento stesso in cui combatte la legittimità *legale* (e al contempo *tradizionale*). Si tratta di quella prospettiva laterale secondo cui, come è stato rilevato, la legittimità non è fondata solo nell’*Anerkennung* dei dominati – nella loro “credenza di legittimità”, ma anche nella *forza impositiva* dell’azione legittimatoria stessa: «anche comandi impositivi possono essere considerati sociologicamente legittimi poiché anche l’imposizione può esser presa in considerazione dai soggetti come una fenomenologia di legittimazione [...] anche se fondamentalmente per calcolo»<sup>29</sup>. È evidente come una prospettiva in cui conti la sola efficacia e il profilo ricettivo del comando sia del tutto accessorio (Stefan Breuer l’ha definito persuasivamente un «superadditum» a un dominio di fatto<sup>30</sup>) apra le porte a ulteriori, molteplici problemi, ma di sicuro risolve il problema dell’eventuale *contradictio in adjecto* insita nella definizione di «dominio non-legittimo». Se, sulla scorta di queste letture, si va alla definizione di *dominio* che Weber aveva certamente in mente al momento di redigere il trattato cittadino – ovvero quella del capitolo eponimo della più antica “Sociologia del dominio” –, si noterà come il profilo di credenza soggettiva di legittimità del comando viene trattato solo attraverso la «goffa formulazione mediante il “come se”».

Con «dominio» deve qui intendersi cioè il fatto per cui una volontà manifesta («comando») del o dei «dominanti» vuole influenzare l’agire (del o dei «dominati») e di fatto lo influenza in maniera tale per cui questo agire, in un grado socialmente rilevante, si svolge come se i dominati avessero fatto del contenuto del comando, di per sé, la massima del loro agire («obbedienza») <sup>31</sup>.

<sup>29</sup> A. Scaglia, *Max Weber e la città democratica*, cit., p. 80. Il rimando globale di Scaglia e al saggio di Stefan Breuer, *Nichtlegitime Herrschaft* in H. Bruhns – W. Nippel (a cura di), *Max Weber und die Stadt im Kulturvergleich*, cit., pp. 63–76.

<sup>30</sup> S. Breuer, *Nichtlegitime Herrschaft*, cit., p. 65.

<sup>31</sup> M. Weber, *Herrschaft*, in *Herrschaft*, a cura di E. Hanke, in *Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte*, cit., MWG

È pertanto una mera ipotesi aggiuntiva quella che porta a introdursi (kantianamente) nella coscienza del dominato e a reperirsi una determinazione del proprio volere *identica* alla volontà manifesta nel comando, risultante nell'obbedienza. Al netto dell'ipotesi resta la corrispondenza tra il comando enunciato e l'agire socialmente rilevante che vi coincide. Sotto questa prospettiva può esser considerato pure un agire politico non solo illegittimo, ma anche illegale, attorno a cui però, si coagula un agire associato uniforme e, di rimando, un comportamento 'consensuale', una «fiducia», come afferma Weber nel momento in cui tratta del potere politico del demagogo ateniese.

Ma la sua effettiva posizione di potere non si fondava sulla legge o sulla carica, ma senz'altro sull'influenza politica e sulla fiducia del *demos*. Essa era così non soltanto illegittima, ma pure illegale, nonostante l'intera costituzione della democrazia fosse ritagliata sulla sua presenza<sup>32</sup>.

Si nota quindi un intenso tentativo weberiano di ravvisare un dominio di fatto – ma anche *costituzionale*, con tutto il peso della problematica etimologia del termine *Verfassung* qui utilizzato<sup>33</sup> – che non radica la propria efficacia su una credenza di legittimità (sempre che la legittimità sia soltanto una “credenza”), né tantomeno

I/22-4 (2005) (d'ora in poi *Herrschaft*), pp. 126-149: 135; trad. it., *Dominio*, in *Economia e società. L'economia, gli ordinamenti e i poteri sociali*, cit., vol. 4, Donzelli 2017<sup>2</sup> (d'ora in poi *Dominio*), pp. 11-26: 17. L'espressione «goffa formulazione mediante il “come se”» è *ibid.*

<sup>32</sup> M. Weber, *Die Stadt*, p. 219; *La città*, pp. 99-100.

<sup>33</sup> Sull'immensa bibliografia in merito, si veda, per una sintesi rapida e rigorosa, Heinz Mohnhaupt – Dieter Grimm, *Verfassung: Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Zwei Studien*, Duncker & Humblot, Berlin 2002<sup>2</sup>; trad. it. di S. Rossi, *Costituzione. Storia di un concetto dall'Antichità a oggi*, a cura di M. Ascheri – S. Rossi, Carocci, Roma 2008 (sull'*eunomia-isonomia-politeia* e le difficoltà di resa, *ivi*, pp. 30-2). *Ivi*, p. 30, sulla «triplice valenza» del concetto di *politeia*: «la partecipazione del singolo alla *polis* nel senso di diritto del cittadino, la totalità e la comunità dei cittadini che si concretizza nello Stato, in ultimo l'ordine in cui i cittadini vivono nello Stato e la forma dell'esercizio del potere».

sulla forma della legge, che la «guida del popolo» non rispetta né osserva. Eppure «*die ganze Verfassung der Demokratie*» è plasmata sulla sua presenza, ovvero la struttura empirica della partecipazione del *demos* cittadino al potere è orientata sulla presenza della sua guida demagogica illegale e illegittima. Se questa partecipazione, al di fuori della cornice istituzionale peculiare alla democrazia ateniese, è stata vista (sulla base di altri passi weberiani<sup>34</sup>) più che altro come ampliamento dell'influenza dell'opinione pubblica<sup>35</sup>, sul piano del saggio weberiano, tuttavia, si possono trarre solo alcune suggestioni, tutte da verificare, dalla mole di modelli storici chiamati in causa, per individuare, nella trama complessa di un testo incompiuto dove l'illegittimità si fa guida politica, lo scheletro di una «*herrschaftsfremde Umdeutung*» – una reinterpretazione estranea al dominio, nei termini ultimi di Weber, ma non del carisma, bensì, se possibile, della *Herrschaft* stessa<sup>36</sup>. La questione, ovvero, è se è possibile ravvisare con qualche fondatezza, ne *La città*, una reinterpretazione estranea al dominio del dominio stesso. Per tentare una qualche risposta, converrà indagare in questo testo e nell'opera di Weber la presenza di un autore come Hugo Preuß, che offrì soluzioni in questa direzione sia sul piano politico sia sotto il profilo teorico, e la cui parabola si è incrociata con quella weberiana a più riprese.

## 2. Hugo Preuß e Weber. Un problema nel problema de *La città*

*Uno scambio di dominio, uno squilibrio perenne,  
ecco di che si tratta.*

*Vuoi escludere il dominio? Vuoi escludere la resa?*

(P. Roth, *L'animale morente*)

<sup>34</sup> M. Weber, *Herrschaft*, pp. 203–204; *Dominio*, pp. 69–70. Si veda *infra*, per una discussione più approfondita.

<sup>35</sup> S. Breuer, *Nichtlegitime Herrschaft*, cit., p. 69.

<sup>36</sup> Il riferimento è alla sezione 6 del cap. III, *I tipi del dominio*, del primo fascicolo di *Wirtschaft und Gesellschaft*, dal titolo *Die herrschaftsfremde Umdeutung des Charisma*, ora in MWG I/23, pp. 533–542.

a) *Un'assenza di peso*

«Hugo Preuß nella dottrina giuspubblicistica tedesca è stato un *outsider*, e tale è rimasto fino a oggi»<sup>37</sup>. Può risultare arduo, alla luce del ruolo da padre costituente giocato nell'immediato dopoguerra dall'allievo di Gierke più impegnato in politica, Hugo Preuß (1860-1925), prestar fede a un giudizio simile. Ma a dispetto delle apparenze, tale giudizio è motivato e trova sostegni di rilievo.

Certo, finché durò il tragico esperimento weimariano, il nutrito schieramento degli oppositori d'ogni origine non mancò di sottolineare non solo nell'impianto costituzionale, ma anche nel magistero di Preuß tratti da combattere e stigmatizzare. Non fece eccezione Carl Schmitt, trattando all'inizio del 1930, a cinque anni dalla morte dell'autore, il suo «concetto di Stato». Schmitt si soffermò sul rischio che a suo parere correva l'intera dottrina preußiana, nel momento in cui lasciava eccessivo spazio al concetto dell'*organico*. Insistere su una versione organicistica del diritto pubblico voleva dire ricavare alcune istanze dottrinarie direttamente dal pensiero giuspubblicistico del secolo precedente. Corrispondeva a individuare un «prospetto dei molteplici significati polemici che una dottrina dello Stato può avere nel XIX secolo», laddove «organico» significa: «1. *Non meccanico* [...], 2. *Non dall'esterno* [...]: il termine, nella storia delle idee, sta al servizio del tentativo generale, vittorioso nel XIX secolo, di interpretare Stato e mondo a partire dalla loro immanenza; 3: *non dall'alto*; lo Stato non risiede allora nel comando di un signore, bensì nella volontà comune di tutti; esso non è dominio bensì consociazione [...]; 4. *Non con la forza* [...]; *non atomistico* [...] 6. *Non particolaristico* (bensì derivante

<sup>37</sup> Hans Boldt, «Den Staat ergänzen, ersetzen oder sich mit ihm versöhnen?» *Aspekte der Selbstverwaltungsdiskussion im 19. Jahrhundert*, in E. Hanke, W.J. Mommsen (a cura di), *Max Webers Herrschaftssoziologie*, Mohr Siebeck, Tübingen 2001, pp. 139-165: 155, che insiste sul carattere anti-statalistico del pensiero di Preuß, alcuni tratti del quale ricordano il principio federativo di Proudhon. Boldt sottolinea a ragione (ivi, p. 160, nota 86) come l'articolo polemico di Preuß contro la concezione sovranitaria, *Selbstverwaltung, Gemeinde, Staat, Souveränität*, sia apparso nel 1908 in una *Festgabe* per Paul Laband (*Staatsrechtliche Abhandlungen.*, vol. II, 1908).

dall'intero) [...]; 7. Alla fine “organico” può diventare il contrasto nei confronti di tutto ciò che è attivo e cosciente, può stare al servizio di tutti i possibili livelli di storicismo, governamentalismo e quietismo, e sfociare in un completo agnosticismo»<sup>38</sup>. Se si può tranquillamente prescindere dal punto 7, dichiaratamente polemico e frutto di una riflessione quindicinale su «Stato e individuo» e «teologia e politica», nelle prime sei negazioni troviamo una classificazione efficace, benché certo non esaustiva, del tentativo operato da un filone minoritario della giuspubblicistica del Secondo Reich di contrapporre alla linea Gerber-Laband, incentrata sul concetto di *Herrschaft* come dominio sovranitario, un diverso perno teorico nella libera associazione, come matrice relazionale (e politica, nel senso aristotelico-althusiano esplicitamente rivendicato da Gierke<sup>39</sup>) della costruzione stratificata dell'intero consociativo. A giocare un ruolo fondamentale nella rete piramidale delle consociazioni è anche il corpo istituzionale cittadino, cui Preuß dedicò un poderoso quanto agile volume storiografico nel 1906, *Die Entwicklung des deutschen Städtewesens*.

La ricerca di Weber, studioso formatosi anche sui testi e la dottrina di Gierke e pressoché coetaneo di Preuß – il cui scritto di abilitazione dedicato a Gierke esce nello stesso anno in cui Weber esordisce con la *Storia delle società commerciali*, il 1889 –, è necessariamente informata su questo filone d'indagine, con cui instaura un rapporto complesso e certamente critico. Alla luce dello stretto rapporto personale nell'ultima fase della loro vita, è legittimo supporre che l'interesse reciproco abbia maturato intrecci teorici

<sup>38</sup> Carl Schmitt, *Hugo Preuß. Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutschen Staatslehre*, Mohr, Tübingen 1930; trad. it. a cura di M. Alessio, *Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato*, in Id., *Democrazia e liberalismo*, Giuffrè, Milano 2001, pp. 87-123; 98-9.

<sup>39</sup> Il riferimento è naturalmente a Otto v. Gierke, *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien: zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik*, Koebner, Breslau 1880; trad. it. di A. Giolitti, *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche: contributo alla storia della sistematica del diritto*, Einaudi, Torino 1974 (1943).

rilevanti, da cui un contributo sul trattato *La città* di Weber, interessato ai profili di costruzione orizzontale e a-dominativa di un'istituzione urbana autonoma, non dovrebbe prescindere.

In questa direzione, i dati dei rapporti personali sembrano confortanti. È ben noto, infatti – lo riportano le lettere, lo testimoniano le biografie, a partire dal ritratto celebre e agiografico di Marianne, in questo frangente peraltro fedele all'iter dei fatti –, come nel dicembre 1918 Hugo Preuß e Max Weber abbiano collaborato fianco a fianco, con soddisfazione reciproca, in una commissione istituita a partire dalla richiesta fatta da Ebert a Preuß di dirigere i lavori come *Sonderreichskommissar für die Verfassung*<sup>40</sup>. Preuß, appena chiamato al ruolo storico di responsabile del processo costituente, decise di coinvolgere il professore che negli anni di guerra aveva tuonato da Heidelberg sui temi della guerra sottomarina e della riforma dell'ordinamento tedesco. Che accolse la richiesta e partecipò al *Gremium*. È risaputo come fu idea di Weber inserire con successo in tale stesura il diritto d'inchiesta delle minoranze, mentre resta tema dibattuto la questione sollevata ormai quasi sessant'anni fa da Wolfgang J. Mommsen, su quanto invece Weber abbia influito sull'inserimento della caratteristica plebiscitaria di tale costituzione<sup>41</sup>.

D'altronde la stima tra i due aveva radici profonde, maturate nel complicato terreno accademico, solcato da forti interessi poli-

<sup>40</sup> Marianne Weber, *Max Weber. Ein Lebensbild*, Mohr (Siebeck), 1984 (1926); tr. it. di B. Forino, *Max Weber. Una biografia*, Il Mulino 1995, pp. 728-729, riporta brani di lettere di Max a Marianne della fine del 1918, in cui Weber ostenta soddisfazione per l'andamento dei negoziati; Joachim Radkau, *Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens*, Hanser, München 2005, p. 782, laconicamente: «er und Hugo Preuß schätzten einander».

<sup>41</sup> Sul lavoro della commissione speciale si veda naturalmente, «fatte salve le notevoli differenze che separano i due personaggi», W. J. Mommsen, *Max Weber und die deutsche Politik, 1890-1920*, Mohr, Tübingen 1974<sup>2</sup>; trad. it. di D. Conte, *Max Weber e la politica tedesca*, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 528-49 (citaz. a p. 528). Un interessante approfondimento dei temi in gioco nel lavoro costituzionale post-bellico di Weber con Preuß è reperibile ora in Luca Mori, *Max Weber e il carisma tra elezione popolare e lavoro parlamentare*, in “Etica & Politica / Ethics & Politics”, XVI, 2014, 1, pp. 715-731.

tici, della Germania guglielmina. Già l'8 aprile 1904 Weber, in una missiva inviata a Ignaz Jastrow, impegnato allora come rettore della nascente Berliner Handelshochschule, apostrofa indirettamente Preuß con parole degne di nota. Raccomandato a Jastrow il profilo di Julius Hatschek per una cattedra nel ramo giuspubblicistico o amministrativistico, Weber non si esime da una notazione incidentale: «nella genia degli intellettuali (*Publizisten*) tedeschi – forse con l'eccezione di Preuß, del quale sul versante della coerenza del carattere così come di alcuni casi assai concreti ho ricordi molto buoni – non ho conosciuto nessuno che fosse così libero da “scrupoli” (che proprio in questo campo sono il “pane quotidiano”), come lui»<sup>42</sup>.

Alla luce dei comuni interessi scientifici e della reciproca stima nutrita, è con una certa sorpresa che il lettore, abituato a prender nota, nelle biografie weberiane, di questi incroci, deve registrare l'assenza pressoché totale di Hugo Preuß nel *corpus* delle sue opere. Coerente, coraggioso, certo, ma, parrebbe, scientificamente irrilevante. Nominalmente assente.

Assente nelle lettere, tranne l'accento laudativo destinato a Jastrow, fino all'ultimo biennio di vita di Weber, quello in cui i due lavoreranno fianco a fianco alla redazione della costituzione weimariana<sup>43</sup>. Del tutto assente nelle lezioni<sup>44</sup>. E soprattutto assente in *tutti* i tomi della prima sezione, *Schriften und Reden* – tranne che ovviamente nel volume I/16, che raccoglie gli scritti *Zur Neuord-*

<sup>42</sup> A Ignaz Jastrow, 8 aprile 1904, MWG II/4, 1903-1905, pp. 210-211: 210.

<sup>43</sup> Il 5 dicembre 1918 Hugo Preuß riceve un telegramma di risposta al suo invito a far parte della commissione (invito spedito il 4 dicembre) e il 25 dicembre 1918 una lunga lettera, MWG I/10-1, pp. 344, 374-377. Il giudizio sui lavori è ottimo (cfr. *ivi*, 10 dicembre, a Marianne, pp. 351-2: 351: «Der dicke Preuß macht seine Sache sehr gut, ist ben doch ein *sehr* gescheidter Kerl [Il pingue Preuß fa il suo lavoro molto bene, è proprio un tipo *molto* intelligente]») e viene ripetuto, per esteso, in forma non aforistica, anche al diretto interessato. Naturalmente non è possibile prendere in considerazione le lettere giovanili, di cui ancora non abbiamo a disposizione i primi due volumi della *Gesamtausgabe*.

<sup>44</sup> Anche qui, per quel che è finora stato pubblicato, mancando ancora i volumi III/2, III/3.

nung Deutschlands, in cui il ruolo politico e la collaborazione tra i due non potevano non lasciare ampia traccia.

Alla luce di questi meri dati statistici, garantiti dai meticolosi e meritevoli indici della Max Weber-Gesamtausgabe, sembrerebbe dunque che Weber, cui i temi di Preuß non sono certo estranei, non paia considerare come interlocutore scientifico colui che più si era affaticato nel deviare la corrente 'consociativa' del diritto pubblico tedesco dalle secche di una giustificazione del sistema autoritario del Secondo Reich, spostandola sul versante della democrazia parlamentare e della costruzione di un sistema federale integrato tra Stato e realtà locali, tra cui le città. Ma a un primo sguardo il silenzio weberiano non stupisce, d'altronde, se, come si è letto, per il tema dell'auto-amministrazione e delle teorie dell'autogoverno «Weber non ha chiaramente avuto alcun occhio di riguardo»<sup>45</sup>.

#### b) Consociazione

Restano da indagare più da vicino, per lo studioso interessato alla possibile ricaduta del consociativismo urbano di Preuß nella dinamica della teoria giuridica e politica weberiana, le pagine tortuose della *Herrschaftssoziologie*<sup>46</sup> e della *Rechtssoziologie*<sup>47</sup> di *Economia*

<sup>45</sup> H. Boldt, «Den Staat ergänzen, ersetzen oder sich mit ihm versöhnen?», cit., 139. Lo studio di Boldt rappresenta il miglior viatico per ricostruire con dovizia di dettagli il duplice indirizzo Gneist-Preuß che Weber non adottò.

<sup>46</sup> Rimandi a Preuß sono nell'*Einleitung* di Edith Hanke, a *Herrschaft*, p. 19; trad. it., *Introduzione*, in *Dominio*, p. XXXVII (in riferimento alla conferenza *Staat und Stadt. Vortrag, gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 7 November 1908*, apparsa poi nei "Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresden", I, B. G. Teubner, Leipzig 1909 e infine nella raccolta postuma Hugo Preuß, *Staat, Recht, Freiheit, Aus 40 Jahren deutscher Politik und Geschichte*, a cura di E. Preuß, con premessa di Th. Heuss, Mohr, Tübingen 1926), che Weber non prende esplicitamente in considerazione ne *La città*.

<sup>47</sup> Nell'apparato di *Recht*, p. 274, nota 1; *Diritto*, p. 312, nota 1, Preuß appare come esponente, insieme a Gierke, di una corrente che sosteneva l'esistenza di un «diritto sociale autonomo»; ivi, p. 281, nota 17; *Diritto*, p. 314, nota 17, il rimando è a Preuß come titolare di una «una dottrina dello Stato di indirizzo organicistico e consociativistico»; infine il nome appare a p. 610, nota 49; *Diritto*, p. 390, nota 49; in riferimento a un articolo del 1903.

e società, per scorgervi possibili riferimenti anche impliciti – nel cui reperimento i curatori della Max Weber-Gesamtausgabe sono straordinariamente scrupolosi. Ma anche nel lascito di *Economia e società* invano il lettore andrà alla ricerca di Preuß. E, ciò che più conta, invano, nei lacerti sparsi dell'*opus magnum*, cercherà una ripresa o un confronto *sistematico* con quella teoria della *Genossenschaft*, che per quarantacinque anni (dal 1868 al 1913) Gierke aveva coltivato nei quattro volumi della sua opera, *Das Deutsche Genossenschaftsrecht*<sup>48</sup>.

Come noto, nella prospettiva gierkeana le «consociazioni» si configuravano come soggetti volitivi autonomi (nonché autocefali, per usare una terminologia weberiana che analizzeremo a breve), capaci di decidere in proprio, *realmente*, e non per finzione (come invece imputato alla persona giuridica dal magistero della Scuola Storica, sulle premesse romanistiche)<sup>49</sup>. Ma inutile sarà la ricerca di una discussione *aperta* del concetto che Gierke contrapponeva, come fondamento di un diritto sociale interstiziale tra i compartimenti troppo rigidamente stagni di diritto pubblico e privato, al principio unitario della *Herrschaft*, definito nella sua prospettiva dal vertice monarchico e autoritario del Reich. Nei dispersivi attraversamenti storici di epoche e fasi disparate alla ricerca di esempi approssimantisi ai tipi, l'uso di quel lemma in Weber appare perlopiù tra virgolette, come termine tecnico avallato dalla ricerca, da cui l'artificio grafico serve a prender le distanze. Altre volte si palesa come elemento di composti generici. Sembra evidente in generale come Weber non abbia intenzione di adottarlo, ma neanche di discuterlo.

Anche nel contributo di Weber sulla *Città* perdura l'assenza di Preuß (mostrata, si badi, anche dalla sua assoluta mancanza nei

<sup>48</sup> O. v. Gierke, *Das Deutsche Genossenschaftsrecht*, 4 voll., Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1868, 1873, 1881, 1913.

<sup>49</sup> Una prima sintesi molto efficace, nella prospettiva dei debiti e delle differenze con Preuß, è in Sandro Mezzadra, *La costituzione del sociale. Il pensiero politico e giuridico di Hugo Preuss*, il Mulino, Bologna 1998, pp. 20-26. Sulla critica alla *persona ficta*, cfr. *ivi*, pp. 34-28, con la rivendicazione dell'elemento relazionale come tratto specifico del diritto pubblico.

dettagliatissimi apparati). La sfiducia weberiana nelle capacità *politiche* dell'amministrazione comunale nell'età contemporanea sembrerebbe quindi riverberarsi anche in uno dei territori più cari a Preuß, da anni deputato municipale a Berlino della corrente liberale più capace di dialogare a sinistra, benché lungi da simpatie per la SPD, e tantomeno per la sinistra di quel partito, inducendo Weber a ignorare, nei suoi contributi scientifici, anche quella produzione preußiana che vedeva nel rilancio della *Selbstverwaltung* delle *Gemeinden* un elemento decisivo dello sviluppo politico della Germania. Nelle sue opere e nei suoi appunti Weber sembra preferire semmai confrontarsi direttamente con le opere del maestro, Otto von Gierke<sup>50</sup>, senza considerare esplicitamente gli elementi di novità apportati da Preuß rispetto al teorico della *Genossenschaftslehre*, non da ultimo la veemente critica al concetto di sovranità, che Gierke aveva in qualche modo "salvato" nella sua opera quadripartita. Nella *Habilitationsschrift* composta in divergente accordo col maestro<sup>51</sup>, le *Ortsgemeinden* avevano rappresentato per Preuß una promessa di sviluppo sempre più politicamente integrato verso il vertice della *consociatio maxima* di matrice althusiana, quella del Reich, unificate in una concezione organica, di una persona collettiva giuridicamente organizzata.

Nell'arco dell'opera weberiana quindi, l'assenza di Preuß sembra più che altro un sintomo dell'irrilevanza, nel quadro della concettualizzazione weberiana del fenomeno dell'associazione politica, di letture che trovano nell'auto-amministrazione, nella fattispecie dell'autogoverno cittadino, una *forma regiminis* utile per il presente, se integrata alla forma-Stato. Come scrive Joachim Radkau nella sua voluminosa biografia weberiana, «l'autoamministrazione comunale, orgoglio di molti altri scienziati politici li-

<sup>50</sup> Sul rapporto teso di Weber con Gierke agli inizi della sua carriera, si veda senz'altro R. Marra, *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, Il mulino, Bologna 2002, pp. 23-26, 36-40.

<sup>51</sup> H Preuß, *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften. Versuch einer deutschen Staatskonstruktion auf Grundlage der Genossenschaftstheorie*, Springer, Berlin 1889.

berali, per Weber non divenne mai un tema rilevante»<sup>52</sup>, dato che «dalla conoscenza da *insider* del padre egli deve aver acquisito la convinzione che il vero cuore della tanto dibattuta autoamministrazione è la burocrazia»<sup>53</sup>. Se Radkau individua anche nelle esperienze familiari la matrice del disvelamento weberiano del destino burocratico di ogni amministrazione dal basso, più radicale ancora, tuttavia, è il sospetto, puntellato da quest'assenza sintomatica, che la trattazione scettica di ogni *Genossenschaftslehre* possa precludere la strada anche a ogni teoria “consociativa” della democrazia, poiché «la democrazia per Weber non può mai essere principio costitutivo e organizzativo del dominio»<sup>54</sup>.

Ma è proprio lo stato incompleto e imperfetto del lascito weberiano a suggerire più cautela in questa definizione, tanto più quando si approccia un testo così ‘irregolare’, sin dal titolo, come *La città*.

c) «Corpo territoriale», democrazia, dominio

È stato affermato che «il punto decisivo che discrimina Preuss e Weber è un altro [rispetto alla maggiore consapevolezza che ha Weber «del carattere *esclusivo* della corporazione cittadina»]: nell'economia generale del discorso di quest'ultimo resta sempre chiarissimo che la città medievale e protomoderna non è il “protoplasma dello Stato moderno” [...] Politicamente, la trattazione della città medievale offre piuttosto a Weber l'occasione per affrontare il grande rimosso della “tipologia dei poteri legittimi” [...]: i caratteri di “usurpazione rivoluzionaria” della costituzione cittadina»<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> J. Radkau, *Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens*, cit., p. 107.

<sup>53</sup> Ivi, p. 108.

<sup>54</sup> Chr. Schönberger, *Max Webers Demokratie: Utopisches Gegenprinzip zur bürokratischen Herrschaft*, cit., p. 163.

<sup>55</sup> Cfr. S. Mezzadra, *La costituzione del sociale. Il pensiero politico e giuridico di Hugo Preuss*, cit., pp. 99-100. Sulla usurpazione rivoluzionaria cfr. le osservazioni di Klaus Schreiner, *Legitimität, Autonomie, Rationalisierung. Drei Kategorien Max Webers zur Analyse mittelalterlichen Stadtgesellschaften – wissenschaftsgeschichtlicher Ballast oder unabgeholte Herausforderung?*, in C. Meier (a cura di), *Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter*, cit., pp.

Ma se Preuß esalta il consociativo anche come matrice dello Stato moderno 'integrato', se l'organicità dell'elemento cittadino è data dal «principio evolutivo dell'unione consociativamente libera»<sup>56</sup>, se Preuß stenta quindi ad andare oltre l'idea che l'elemento municipale coincida con un principio di libertà contrastato dall'azione statutale, esitando altresì a riconoscere forme di irrigidimento del potere democratico che possano far scaturire nuove *Herrschaften*, nel linguaggio weberiano<sup>57</sup>, dal canto suo Weber non pensa mai lo Stato come *Genossenschaft*, bensì come *anstaltsmäßiger Herrschaftsverband*, ove a governare l'associazione dominativa istituzionale è il principio della rappresentanza politica.

Eppure a ben guardare non mancano analogie tematiche e lemmatiche: ad esempio, se Preuß aveva fatto, nell'opera sulle città del 1906, dell'enunciato *Stadtluft macht frei* il perno dell'affermazione del principio di libertà nello sviluppo delle città<sup>58</sup>, sulla scia d'una giuspubblicistica che non aveva lesinato richiami a un «principio» di dubbia origine nelle fonti, un lustro dopo Weber non è da meno, rievocandolo in due diversi luoghi del suo scritto sulla città<sup>59</sup>. Ma tale discutibile operazione storiografica, diversa-

161-211: 165, che sottolinea come lo sguardo di Weber sulle associazioni cittadine dell'XI e XII secolo sia orientato al «formalrechtliches Problem», ma nota altresì che tale prospettiva «non è estranea ai cittadini delle città medievali».

<sup>56</sup> H. Preuß, *Entwicklung des deutschen Städtewesens*, Teubner, Leipzig 1906, p. 105.

<sup>57</sup> Su questi punti si veda l'acuta analisi differenziante di A. Petrillo, *Max Weber e la sociologia della città*, cit., in particolare su Preuß, pp. 63-69, che ne colloca l'indagine nella contrapposizione, tipica della giuspubblicistica tedesca agli albori del Novecento, tra città e campagna, sottolineando (ivi, p. 65), come «la storia urbana tedesca viene riletta come una storia di libertà, secondo uno schema storico che vede la città emergere progressivamente come un mondo a parte rispetto alla campagna».

<sup>58</sup> H. Preuß, *Die Entwicklung des deutschen Städtewesens*, cit., p. 23.

<sup>59</sup> M. Weber, *Die Stadt*, pp. 105 e 283; *La città*, pp. 29 e 141. Si veda il richiamo in nota, p. 165, nota 15, allo scritto di Heinrich Brunner, *Luft macht frei. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung, in Festgabe der Berliner juristischen Fakultät für Otto Gierke zum Doktor-Jubiläum 21. August 1910*, vol. 1, *Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Kirchenrecht, Lehenrecht*, M.&H. Marcus, Breslau 1910, pp. 1-46, che dimostrò l'utilizzo solo scientifico del principio «l'aria della città rende liberi», per reperire invece nelle fonti l'uso del diverso «l'aria decide la proprietà».

mente da Preuß, pare calata in una cornice caratterizzata dal *dominio*, sin dalla sua presunta collocazione all'interno del capitolo VIII del progetto *Economia e società*, quasi a stroncare con la durezza del suo nesso tra comando e obbedienza ogni velleità teorica che postuli una *democrazia consociativa* innestata nell'elemento statale. In questo rapporto di rumoroso silenzio, in quest'apparente indifferenza di Weber a una proposta teorica e politica di indubbio peso storico, ne va forse di una posizione ideologica o, meglio, di un arroccamento concettuale a una tipologia della *Herrschaft* chiusa a un potere democratico che non sia di per sé «dominio»? È corretto asserire, come è stato fatto, che quando Weber parla dei suoi tre tipi di legittimità, «questo (nonostante la sua occasionale “reinterpretazione estranea al dominio del carisma” in legittimità democratica) ha poco a che vedere con la legittimazione democratica o consociativa del dominio»<sup>60</sup>? L'esplicita assenza di Preuß in Weber può esser davvero trattata quindi come un sintomo del fatto che la sua tipologia concerne unicamente una *obrigkeitliche Herrschaft*<sup>61</sup>, quello stesso dominio autoritario che Preuß mirava a combattere, lottando contro le legittimazioni dottrinarie del potere sovrano statale e sottolineando, nella chiave di una *gestuften Demokratie* – una «democrazia a gradi» – e di un'omologia d'essenza consociativa tra Stato e comune, l'auto-legittimazione *aus eigenem Recht* proprio della *consociatio* civica?<sup>62</sup> Infine, può davvero sostenersi che «probabilmente Preuß si sarebbe rivolto contro la tipologia weberiana [...], la quale, in rapporto alla sua rappresentazione della legittimità, moderna, consociativo-democratica, gli sarebbe apparsa deficitaria e funzionale a una comprensione autoritaria dello Stato»<sup>63</sup>?

<sup>60</sup> H. Boldt, «*Den Staat ergänzen, ersetzen oder mit ihm versöhnen?*», cit., pp. 163-164.

<sup>61</sup> Ivi, p. 164.

<sup>62</sup> Si veda la conferenza di Preuß *Staat und Stadt* (1909), p. 99, richiamata da H. Boldt, «*Den Staat ergänzen, ersetzen oder mit ihm versöhnen?*», cit., p. 153.

<sup>63</sup> Ivi, pp. 164-5. Si noti, a sfumare il giudizio, il rimando di Boldt alla conferenza viennese di Weber, *Problemi di sociologia dello Stato*, di cui tratteremo più oltre.

Un'assenza nominale così iterata, così pervicace, sembra suggerire risposte positive a queste domande, nonché testimoniare di un'irrilevanza pressoché totale, fin quasi alla fine. Nel *corpus* weberiano Hugo Preuß apparirà infatti solo – certo al posto giusto, certo con citazione sicuramente pertinente, ma *unica* – nei *Soziologische Grundbegriffe* del Primo Fascicolo di *Economia e società*, nel paragrafo dedicato al *Verband*, con un rimando alla teoria «gierkeano-preußiana» del «corpo territoriale» (*Gebietskörperschaft*)<sup>64</sup>, che alla luce di un silenzio trentennale potrebbe suonare come un cordiale omaggio al lavoro svolto assieme.

Nondimeno, un paradigma indiziario che si basi sulle sole citazioni esplicite, in un corpus dove gli scritti pubblicati sono mescolati agli inediti e in un autore la cui padronanza del materiale di ricerca e il cui status intellettuale non imponeva menzioni di comodo, rischia di condannarsi da solo. Nel procedimento scientifico weberiano, come altrove e come ancora oggi, d'altronde, la sola menzione di lemmi-chiave basta a configurare un intervento nel dibattito in corso, senza che sia necessario il ricorso alla citazione esplicita dei loro 'responsabili' nella ricerca. E a leggere il testo su *La città* difficilmente può sfuggire come i caratteri di autonomia e autocefalia – il darsi da sé, da parte di città e comuni, le norme, così come gli organi governativo-giudiziari<sup>65</sup> – sembrino derivati e assunti proprio da quella linea di lettura che aveva visto nei comuni tedeschi l'espressione di un principio di libertà alternativo all'impero. Proprio il lemma di «corpo territoriale», richiamato nei *Soziologische Grundbegriffe*, costituisce una spia signifi-

<sup>64</sup> M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie*, cit., MWG I/23, pp. 207-208: 208: «si veda il concetto gierkeano-preussiano del "corpo territoriale"». Ivi, nota 12, il rimando dei curatori al primo grande libro di Hugo Preuß, *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften*, Springer, Berlin 1889.

<sup>65</sup> La spiegazione più articolata di queste qualità cittadine è reperibile in M. Weber, *Die Stadt*, pp. 234-240; *La città*, pp. 108-112. Gli altri elementi chiamati in causa per spiegare il «massimo sviluppo della autonomia cittadina» (*Die Stadt*, p. 234; *La città*, p. 108) sono il potere fiscale, il diritto di mercato e di banno, l'atteggiamento verso i ceti non cittadini.

ficativa in tal senso, che spinge a tornare al testo de *La città*. Esso fa la sua comparsa nel capitolo *La città dell'occidente*, che dopo la prima sezione dichiaratamente 'metodologica' su *Concetto e categorie della città*, sposta l'attenzione del lettore su di un'impressionante casistica storica.

La città divenne, anche se in misura diversa, una sociazione istituzionale autocefala e autonoma, un «corpo territoriale» attivo, i funzionari cittadini divennero del tutto o in parte organi di questa istituzione. Per un tale sviluppo della città medievale fu nondimeno importante che, fin dall'inizio, la posizione privilegiata dei cittadini fosse considerata anche come un diritto del singolo nei rapporti con terzi. Ciò fu una conseguenza non solo della concezione giuridico-personale, propria in origine del medioevo come dell'antichità, della subordinazione a un diritto «oggettivo» comune in quanto diritto «soggettivo», cioè una qualità cetuale degli interessati, ma fu anche, specialmente nel medioevo – come soprattutto Beyerle, a ragione, fa rilevare – una conseguenza della concezione, non ancora venuta meno nell'ordinamento giudiziario germanico, di ogni consociato giuridico come «membro dell'assemblea popolare» (*Ding*)<sup>66</sup>.

In questo passo, germanesimo e concezione della personalità giuridica collettiva sembrano coniugarsi in una perfetta ripresa, da parte di Weber, della linea «Gierke-Preuß», sigillata dall'uso del concetto di *Gebietskörperschaft*. Concetto che ricorre poco più oltre, quando il dialogo con il convitato di pietra, più che col maestro, sembra esplicitato ancora una volta dal ricorso alle virgolette – quasi una citazione mascherata.

Così l'iniziale associazione giurata puramente personale, stipulata di volta in volta o per breve tempo, era diventata una duratura associazione politica, i cui membri erano consociati giuridici di un particolare diritto cetuale, destinato ai cittadini. Questo diritto però significava formalmente la cancellazione dell'antico principio della personalità del diritto, e materialmente lo scioglimento delle associazioni feudali e del patrimonialismo cetuale. Ma non ancora a favore

<sup>66</sup> Ivi, pp. 122-3; trad. it., p. 40.

dell'autentico «principio istituzionale» del corpo territoriale. Il diritto di cittadinanza era un diritto di ceto dei consociati della comunità giurata cittadina. Vi si sottostava in virtù dell'appartenenza al ceto dei cittadini o dei sottoposti da essi dipendenti<sup>67</sup>.

Appaiono qui esplicitati, in una cornice storica che rinvia al cuore del medioevo, i riferimenti alle dottrine preubeane: la fine dell'associazione feudale sfocia in un'associazione giurata di un "ceto cittadino" che cancella formalmente il *Personalitätsprinzip* che aveva governato il patrimonialismo cetuale e i rapporti di forze politico-giuridici dell'epoca. La città occidentale medievale sembra palesare un diritto dei consociati nuovo, ma non ancora in senso *istituzionale*, come proposto da Preuß. Il «non ancora» sembra significativamente rivelare, in proiezione, la raggiunta maturità del «principio istituzionale» in un passaggio del quarto capitolo dedicato alla *Plebejerstadt*, che mette in chiaro come in alcuni frangenti storici sia il passaggio alla democrazia a porre in essere una istituzionalizzazione del diritto razionale *destinato ai cittadini in quanto membri organici di un territorio*. Legge e territorio appaiono riuniti in una volontà politica tanto orizzontale quanto indiscutibilmente militare, ma alla politica si aggiunge un elemento giuridico essenziale all'istituzionalizzazione.

Nell'ambito della democrazia autentica la vittoria della democrazia però coincise col passaggio al *demos*, il distretto territoriale, come sottosezione dell'intera regione e fondamento di tutti i diritti e i doveri nella *polis*. [...]. La sua conseguenza si rispecchiò tuttavia nel fatto che la *polis* non fu più trattata come un affratellamento di associazioni militari e familiari, ma come un corpo territoriale istituzionale, che diventò tale anche per il cambiamento della concezione della natura del diritto. Il diritto divenne diritto istituzionale per i cittadini e gli abitanti del territorio cittadino in quanto tale – si è visto prima con quali residui – e diventò insieme diritto statuito razionalmente. Al posto della giurisprudenza irrazionale carismatica subentrò la legge<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Ivi, pp. 131-2; trad. it., p. 45.

<sup>68</sup> Ivi, p. 217; trad. it., p. 98.

È attraverso il mutamento della «concezione della natura del diritto» che la natura del corpo territoriale si rivela necessariamente istituzionale, e quindi politica, ma vincolata a una statuizione razionale che prende sempre più il sopravvento rispetto a usanze giurisdizionali carismatiche. La cittadinanza – come diritto esercitato in chiave politica – si rivela attraverso un mutamento del rapporto col diritto e con la sua statuizione. E più tardi sono ancora le virgolette a rivelare, nel bel mezzo della spiegazione degli elementi di «statuizione giuridica autonoma» e di «autocefalia», quanto sia ben presente a Weber il filone consociativista del «corpo territoriale», quando puntualizza il limite politico delle città inglesi: «la città, secondo questa concezione, in linea di principio non era considerata come “corpo territoriale”, ma come un’associazione cetuale privilegiata»<sup>69</sup>.

Seppur non richiamato esplicitamente tramite gli autori di riferimento – destino comune a molti, nel lascito di *Economia e società* – nella trama concettuale costruita tra la storia della città medievale e la città ‘democratica’, il tema ‘consociativo’ sembra quindi apparire prepotentemente ne *La città*. Resta da comprendere che funzione abbia nella trattazione e se assurga a rilevanza tipologica. Sulla scorta di questi indizi, occorre finalmente interrogare il trattato weberiano sotto il profilo della sua *facies* politica.

### 3. *Cittadinanza conflittuale: il profilo politico de La città*

*Ci sono sempre delle forze contrapposte, e così,  
se non si ha una sfrenata passione per la subordinazione,  
si è sempre in guerra*

P. Roth, *L'animale morente*

Nel suo recente libro sulla *Cittadinanza* Etienne Balibar chiama in causa l'incompiuto saggio weberiano su *La città* per sostenere la tesi che «ogni conflitto politico contiene un elemento

<sup>69</sup> Ivi pp. 237-238; trad. it., pp. 110-111.

di illegittimità» e che pertanto la democrazia può definirsi «“un regime di potere illegittimo” (il che equivale a sostenere che non è un regime nello stesso senso di altri)»<sup>70</sup>. Semplificando un’opzione che Weber tratteggia stabilendo la problematica dicotomia tra «città dei patrizi» e «città dei plebei», Balibar presenta addirittura un nesso tra struttura politica cittadina e anarchia: «un dominio che, in quanto tale, non può escludere la disobbedienza (o le cui leggi hanno altrettante possibilità di essere obbedite che sfidate, discusse, trasformate) è per definizione illegittimo. Il che equivale, sia pure in modo arrischiato, a introdurre nell’idea stessa di democrazia un elemento di cittadinanza “anarchica”, che è tuttavia la condizione della possibilità della sua istituzione. [...] La manifestazione periodica o permanente, aperta o latente, di una conflittualità che non si riduce alle regole della rappresentanza o della comunicazione, ma che si pone sempre in eccesso rispetto a qualsiasi consenso, o spinge l’agonismo al di là dei limiti di un pluralismo coerente. Tale eccesso non controllabile a priori è però la condizione dell’istituzione della democrazia, in quanto permette ai conflitti di entrare in un ciclo di legittimazione e delegittimazione del potere», finendo per produrre in Weber «un’ammirazione per le rivoluzioni o le insurrezioni e una messa in guardia contro i pericoli di destabilizzazione dello Stato insiti in una democratizzazione radicale che libera le forze antagoniste»<sup>71</sup>.

Per quanto estrema possa apparire quest’ipotesi di Balibar, il modello trattato ne *La città*, tanto più dove si approssima alla storia concreta del concetto di *democrazia*, porta effettivamente in primo piano l’aspetto partigiano della politica urbana, lo schierarsi per *dominare*: «*La parte guelfa* assunse interlocalmente il ruolo di garante del dominio del popolo: il suo statuto di parte era ritenuto una componente degli statuti cittadini. Nessuno che non fosse iscritto al partito poteva essere eletto a una carica»<sup>72</sup>. Democrazia, quindi,

<sup>70</sup> Etienne Balibar, *Cittadinanza*, trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 123.

<sup>71</sup> Ivi, pp. 126-127.

<sup>72</sup> M. Weber, *Die Stadt*, p. 204; *La città*, p. 90.

come regime di una parte che domina. Se d'altronde è innegabile che per Weber la politica abbia sempre assunto un carattere 'agognale' («*Politik ist Kampf*») è una definizione che ritorna negli anni Dieci<sup>73</sup>), a tale visione non sfugge nemmeno la *Stadtstudie*, che mira a sottolineare come «solo in Occidente si è costituita la città in senso compiuto, ossia per Weber in senso politico»<sup>74</sup>, con un diritto autonomo e organi propri, autonoma e autocefala. È celebre la scansione tra antichità e medioevo saggiata nella *Città*.

La situazione politica del cittadino medievale gli indicava la via per essere un *homo oeconomicus*, mentre nell'antichità la polis, all'epoca della sua fioritura, mantenne per sé il suo carattere di aggregazione molto avanzata sotto il profilo tecnico-militare: il cittadino antico era *homo politicus*<sup>75</sup>.

Tale autonomia, inoltre, è innanzitutto caratterizzata da Weber a più riprese come «autoequipaggiamento» militare di una milizia civica («l'antica polis, possiamo riassumere, era dal tempo della creazione della disciplina degli opliti, una *corporazione di guerrieri*»,

<sup>73</sup> Facciamo riferimento a *Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland*, in MWG I/15, *Zur Politik im Weltkrieg*, a cura di W. J. Mommsen con G. Hübinger, Mohr (Siebeck), Tübingen 1984, p. 460, nota 2, p. 482, e p. 537); trad. it. *Parlamento e governo nel nuovo ordinamento della Germania*, in *Parlamento e governo e altri scritti politici*, a cura di L. Marino, introd. di W. J. Mommsen, Einaudi, Torino 1982, p. 89, nota 1: «Politica vuol dire lotta» o p. 111: «Ma l'essenza di tutta quanta la politica [...] è lotta, reclutamento di alleati e seguaci spontanei», p. 164: «è importante e decisivo che in ogni caso siano addestrate alla guida politica solo personalità selezionate nel corso della lotta politica». Sulla nozione di *Kampf* in Weber, accompagnata da una seria ricognizione del dibattito da cui il concetto trae spunto, cfr. Gangolf Hübinger, *Politische Wissenschaft um 1900 und Max Webers soziologischer Grundbegriff des "Kampfes"*, in E. Hanke, W. J. Mommsen (a cura di), *Max Webers Herrschaftssoziologie*, cit., pp. 101-120. Fondamentale, naturalmente, la definizione 'finale' in *Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie*, cit., § 8, pp. 192-4: 192: «si chiamerà *lotta* una relazione sociale nella misura in cui l'agire è orientato sul proposito della imposizione del proprio volere contro la resistenza del o dei partner».

<sup>74</sup> S. Hermes, *Soziales Handeln und Struktur der Herrschaft*, cit., p. 224.

<sup>75</sup> M. Weber, *Die Stadt*, p. 275; *La città*, p. 135.

che *non* comprendeva in sé servi o semiliberi<sup>76</sup>), perlopiù, soprattutto nel medioevo occidentale, retta da una *coniuratio*. Eppure proprio nel medioevo tale politicità della città occidentale sembra assumere una posizione accessoria. Alla radicale *politicità* della città antica – per nulla scevra di un capitalismo, ma politico anch'esso, bellicista e coloniale – Weber attribuisce una fondamentale irrazionalità economica. Per questo lo stesso, profondo, tratto agonale che permane nella città medievale giunge a esser mitigato da una direzione economica razionalmente finalizzata al profitto.

A ogni vittoria corrispondeva l'improvviso aumento dell'afflusso di schiavi. Un tale *demos* non poteva in alcun modo essere orientato primariamente alla direzione del profitto *economico* pacifico e di un'attività economica *razionale*. La città medievale, sotto il dominio delle corporazioni, era una forma orientata in modo straordinariamente più deciso nella direzione del profitto per mezzo di un'economia razionale rispetto a qualsiasi città dell'antichità, finché durò l'epoca della *polis* indipendente<sup>77</sup>.

Per ragioni economiche, quindi, la città medievale impara a convivere con diversi strati di potestà dominative esteriori (il feudalesimo, il principe patrimoniale), sviluppando un'economia autonoma e organi giurisdizionali e giuridici atti a governare forme sempre più complesse di scambi e produzione: «la città per Weber valeva come il luogo di nascita non solo della *forma* economica capitalistica, ma al contempo di uno *spirito* economico specificamente capitalistico [...] La città medievale poté sviluppare il suo carattere e il suo effetto economico solo nell'ambiente politico specifico del patrimonialismo cetuale (feudalesimo)»<sup>78</sup>. Se però, come si è visto prima, l'esito politico, all'interno delle mura cittadine, fu la cancellazione del feudalesimo, sarà importante, nel tardo medioevo e nella prima modernità, la coabitazione tra principato patrimoniale e città, per imprimere alla vita cittadina una sua autonomia economica, e non più politica.

<sup>76</sup> Ivi, p. 283; trad. it., p. 141.

<sup>77</sup> Ivi, p. 289; trad. it., p. 144.

<sup>78</sup> S. Hermes, *Soziales Handeln und Struktur der Herrschaft*, cit., p. 230.

Più importante di tutto fu però un momento essenzialmente politico: la pacificazione della cittadinanza mediante la sua sollecitazione economica, la sua disassuefazione al servizio militare e il disarmo pianificato da parte del principe<sup>79</sup>.

In questa sinergia politica tra assolutismo monarchico (patrimoniale) e strati borghesi cittadini in ambito politico poté svilupparsi un programma di razionalizzazione delle metodologie processuali e contrattuali che generò anche la «calcolabilità» del diritto, tassello decisivo a fini economici, spoliticizzando la città e preparandone l'incorporazione in un organismo statale moderno. Ma su questo punto, come noto, il trattato non offre spunti né riflessioni. Per trovarli, occorre muoversi al di fuori de *La città*.

#### 4. *Vienna 1917: «una quarta idea di legittimità»*

Il 26 ottobre 1917, mentre in Europa infuriava la guerra e ai suoi margini si preparava la rivoluzione, i lettori di un quotidiano austriaco poterono leggere un dettagliato resoconto anonimo di *Una conferenza di Max Weber sui problemi della sociologia dello Stato*.

Il relatore [...] è passato a spiegare come il moderno sviluppo dello Stato occidentale sia caratterizzato dalla genesi graduale di una quarta idea di legittimità, quel dominio che perlomeno ufficialmente deriva la propria legittimità dalla volontà dei dominati. Nei suoi stadi iniziali ciò è ancora assai lontano da tutte le idee democratiche moderne. Ma il suo specifico supporto è la formazione sociologica della città occidentale, che si differenzia da tutte le altre forme urbane di tutti i tempi e di tutti i popoli già nella modalità della sua genesi e nel suo senso sociologico, nell'antichità come nel medioevo. Originariamente, nei suoi esemplari più evoluti, essa si fonda su di un'associazione armata di cittadini che si riunisce come confraternita giurata e si amministra da sé attraverso dei funzionari. Qui il relatore ha sottolineato con cura come a determinare questa unicità

<sup>79</sup> M. Weber, *Die Stadt*, p. 105; *La città*, p. 229.

della città occidentale siano stati fattori in parte tecnico-militari, in parte invece religiosi, precisando che le formazioni urbane al di fuori dell'Occidente ne sono parzialmente distinte, in virtù del dominio assoluto dei clan e delle corporazioni professionali determinato da elementi magici. La città occidentale è il luogo di nascita non solo del capitalismo occidentale, di cui tutte le altre forme strutturali sociologiche della città sono prive, ma anche del concetto sociologico di ufficio[,] di disciplina militare[,] di partito politico, che non è mai presente al suo esterno in questa forma[,] e della figura caratteristica del demagogo, il cui seguito costituisce il partito politico. Congiunti alla burocratizzazione razionale degli Stati monarchici militari e del capitalismo razionale – sulla cui alleanza nella modernità, fondamentale in chiave storico-universale, si basa la genesi dello Stato moderno –, la città e il modo di fare politica e la politica economica che questa ha sviluppato per la prima volta costituiscono la terza, ineludibile componente storica delle moderne forme di dominio politico<sup>80</sup>.

Appare evidente, se è lecito prestar fede allo scrupoloso giornalista anonimo, che la città occidentale – che sotto questo profilo *non* coincide affatto, come sembrano indicare talune letture, con la sola città medievale – nel tardo 1917 si rivela negli studi weberiani ormai come fonte genealogica di almeno quattro elementi costitutivi della nostra civiltà: 1) il capitalismo *occidentale*, 2) il concetto di “ufficio”, 3) la disciplina militare 4) il “partito politico” (costituito dal combinato disposto di demagogo e seguito). Se ne *La città* baluginano sicuramente pagine che spiegano ciascuno di questi fattori, di cui il primo gode sicuramente di un primato nell'ottica weberiana, è vero che in più parti lo sviluppo argomentativo appare troncato o eccessivamente focalizzato sui diversi casi storici presi in considerazione. E questo tanto più vale per il concetto di «capitalismo» dove, come è stato notato, emerge «il fondamento irrazionale del capitalismo antico, che lo contrappone radicalmente al capitalismo medievale, soprattutto nella sua espres-

<sup>80</sup> Id., *Probleme der Staatssoziologie*, in *Herrschaft*, pp. 755-766; trad. it., *Problemi di sociologia dello Stato. [Resoconto della “Neue Freie Presse”]*, in *Dominio*, pp. 573-574.

sione maturata nelle città nordeuropee del tardo Medioevo», ma «resta in sospeso l'esito della città medievale»<sup>81</sup>, benché il complesso dell'opera weberiana indichi come sia lo Stato nella sua forma nazionale a raccogliere il testimone.

Ma nel quadro delineato nel 1917, nonostante il rapido cenno alle corporazioni (condizionate da «elementi magici») e all'*autocefalia*, il tipo – la «quarta idea» – di legittimità sembra scarsamente connotato in chiave giuridica come forma istituzionale a sé stante, composta da liberi uguali.

È stato sottolineato come nello svincolarsi dal profilo parentale delle comunità gentilizie tradizionali la città possa rappresentare un «processo di liberazione dell'individuo», ormai ammesso «ad una libera comunità di eguali ed emancipato dalle strutture ripetitive e stazionarie di carattere religioso»<sup>82</sup>. Proprio sul punto del riconoscimento dell'uguaglianza dei dominati verte la costruzione del plesso teorico che porta all'ipotesi – nell'ambito ideale del quarto tipo – di una legittimità che scaturisca dai dominati, ovvero, nei termini preußeani, dai consociati. È stato affermato, facendo agio su un nitido passo della *Konfuzianismus-Studie* che «l'analisi weberiana della città medievale è volta a interpretare il movimento politico del “popolo” come genesi ‘costituente’ del paradigma ‘costituzionale’ del potere legale-razionale, affermatosi storicamente nelle rivoluzioni moderne»<sup>83</sup>. Resta però che Weber neanche nella conferenza viennese rinuncia a connotare la legittimità potestativa dal basso istituita dai consociati come un *dominio* –

<sup>81</sup> L. Capogrossi Colognesi, *Capitalismo antico e capitalismo moderno*, in AA. VV., *Ripensare Max Weber. In occasione del centocinquantenario anniversario della nascita (Roma 7-8 maggio 2014)*, Scienze e Lettere, Roma 2015, pp. 71-86: 79. Dello stesso autore si veda, con più agio, il cap. X del suo *Max Weber e le economie del mondo antico*, cit., soprattutto pp. 358-388.

<sup>82</sup> Ivi, p. 363.

<sup>83</sup> F. Ferraresi, *Genealogie della città. Città e Stato in Max Weber*, cit., p. 151. Il noto passo sulle «cinque rivoluzioni del mondo occidentale», qui citato, è tratto dal saggio sul Confucianesimo ed è rinvenibile in MWG I/19, p. 226; trad. it. di K. e M. Benedikter in *Sociologia della religione*, vol. II: *L'etica economica delle religioni universali. Confucianesimo e Taoismo*, Comunità, Torino 2002, p. 118.

una *Herrschaft*. La costruzione dello Stato moderno appare quindi in Weber egemonizzata da un'istanza burocratico-legale-razionale cui si sovrapporrebbero *ulteriori* istanze di legittimazione qualificabili come urbane e democratiche, che decostruiscono la portata di «categorie puramente giuridico-formali come quelle di sovranità o di contratto»<sup>84</sup>.

Se è senz'altro vero che «la *nichtlegitime Herrschaft*, in quest'ottica, copre uno spettro tipologico e storico molto più ampio del mero potere cittadino, indicando, più che una specifica forma di potere, il passaggio da forme di potere in cui il comando trova immediate e automatiche *chances* di obbedienza, nelle quali, cioè, i motivi che sostengono la credenza nella legittimità del comando sono per lo più inconsapevoli (tradizione), a forme di potere in cui il rapporto comando/obbedienza è visto dalla parte dei dominati e della loro volontà consapevole»<sup>85</sup>, rileva comprendere in che modo nella città si predispongano le premesse per una tipologia legale-razionale del dominio poi fiorita nello Stato moderno e ancora esercitata nel travaglio della democrazia di massa, in cui è messo in questione il concetto stesso di *dominio* da cui, lo si è visto, il *popolo* medievale, così come la *democrazia* greco-antica non sembravano sfuggire. Quel che pare arduo comprendere, difatti, è come da una situazione politica – quella democratica – in cui l'esercizio della potestà di comando è affiancato non solo dagli attributi dell'illegalità e dell'illegittimità, ma anche da una spiccata qualità personalistica in cui affiora l'elemento del carisma, possa scaturire la cornice *ordinaria* e *quotidiana* dell'amministrazione governata da principî legali-razionali.

<sup>84</sup> «Lo studio della città medievale orienta la genealogia weberiana dello Stato moderno, concepito come risultato di un processo storico da ricostruire nella molteplicità dei soggetti politici e dei differenti criteri di legittimazione che ne segnarono la genesi, e funge in pari tempo da prospettiva decostruttiva nei confronti di categorie puramente giuridico-formali come quelle di sovranità o di contratto», F. Ferraresi, *Genealogie della città*, cit., p. 144.

<sup>85</sup> F. Ferraresi, *Genealogie della città*, cit., 153. Con riferimento ai *Probleme der Staatssoziologie*.

Proprio seguendo questa obiezione, si è spiegata l'assenza di una sociologia politica riferita alla democrazia in Weber con un giudizio che può suonare severo: «dato che Weber poteva concepire la democrazia solo come un contro-principio extraquotidiano [di contro alla burocrazia], non gli riesce alcuna analisi sociologica generale della modalità di funzionamento quotidiano del sistema democratico»<sup>86</sup>. Se questo giudizio può apparir fin troppo rigido, allorché la quotidianizzazione (*Veralltäglichung*), perlopiù burocratica, del carisma e dei processi non (ancora) legittimi di configurazione di rapporti di comando-obbedienza è un punto essenziale di ogni analisi weberiana del dominio, vi è chi ha indicato nella soluzione weberiana di una democrazia plebiscitaria il tentativo di connettere appunto democrazia e carisma, anche «nel contesto di mediatizzazione della politica», tenendo conto che il «dominio democratico è *per definitionem* dominio condizionato»<sup>87</sup>.

Resta che dal «dominio condizionato» all'assenza di dominio vi è un abisso concettuale e storico, che una «quarta idea di legittimità» dovrebbe ardire di colmare. Senza poter prescindere da questi dubbi, nella conferenza viennese sembra cionondimeno profilarsi un'ipotesi che, radicata com'è sul caotico ordine cittadino, predispone finalmente il campo anche teorico per la collaborazione tra Weber e Preuß di lì a un anno, e al loro «compromesso» (termine usato esplicitamente da Weber nella lettera di Natale del 1918 al *Kommissar*<sup>88</sup>). In linea generale, può assumersi che Weber

<sup>86</sup> Chr. Schönberger, *Max Webers Demokratie: Utopisches Gegenprinzip zur bürokratischen Herrschaft*, cit., p. 168.

<sup>87</sup> Dirk Tänzler, *Politisches Charisma in der entzauberten Welt*, in Peter Gostmann – Peter Ulrich Merz-Benz (a cura di), *Macht und Herrschaft. Zur Revision zweier soziologischer Grundbegriffe*, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, pp. 107-37: 116.

<sup>88</sup> «Senza “gioia paterna” – per usare una Sua espressione – nei riguardi delle proprie idee, aperto a ogni genere di suggerimenti, e – io posso dirlo senza farmi sospettare di “complimenti” – con grande precisione e realismo. Il risultato è però – come del resto quasi sempre accade con le “commissioni” – un *prodotto di* compromesso tra una costruzione parlamentare e una plebiscitaria». MWG I/10, 1, pp. 374-7: 374-5, riportata e tradotta in W.J. Mommsen, *Max Weber e la politica tedesca*, cit., pp. 546-7.

stesse pensando a uno schema che inglobasse, a partire dalle germinazioni in essere dal secondo medioevo, dalla Germania all'Italia, la città nello Stato, lo «Stato nello Stato», l'illegittimo, nella cornice legale-legittima di uno Stato moderno che riassume in sé tutti i tipi di dominio. Il dominio legale resta la forma d'inquadramento del dominio generato dall'impianto della modernità, in cui tuttavia *coabitano* altre istanze – carismatiche, tradizionali, e forse, ancora ulteriori, *a-dominative*, se la «quarta idea di legittimità» è qualcosa di più di un cattivo resoconto di stampa.

##### 5. *Minimizzare il dominio: la città come battistrada del dominio legale*

Senz'altro rilevante è che, al secondo punto, l'anonimo giornalista abbia ritenuto necessario registrare come elemento costitutivo nella genealogia della civiltà occidentale dalle compagini urbane un «concetto sociologico di ufficio». È ipotizzabile che Weber, enfatizzando nella conferenza il tratto cittadino della genesi del dominio dell'ufficio – questo l'etimo ostico della *burocrazia* –, abbia voluto alludere a un elemento, la 'minimizzazione' del dominio, radicato nel «principio istituzionale» rilevato dal filone consociativo nell'esperienza politica urbana. Si possono d'altronde consultare, a titolo esemplificativo di una genesi di una cornice legale proprio all'interno del dominio cittadino, le pagine dedicate alla figura del podestà, figura ibrida della genesi di un ufficio investito della «suprema potestà giurisdizionale», con compiti amministrativi e penali, ma chiamato dall'esterno come neutralizzatore di conflitti intestini tra fazioni. Se talora costui dovrà perfino giurare di non intervenire – pronunciar sentenza – nelle contese dei popolani<sup>89</sup>, sull'altro versante Weber non manca di segnalare l'effettiva trasformazione, dovuta peraltro proprio alla deriva *di parte* di certi conflitti, dell'ufficio neutrale podestarile in *dominium*, in signoria<sup>90</sup>. Nei

<sup>89</sup> Cfr. M. Weber, *Die Stadt*, pp. 160-161, pp. 199-202; *La città*, pp. 63-64; 87-8.

<sup>90</sup> «Insieme allo sviluppo verso la durata vitalizia e all'ereditarietà – prima di fatto, poi di diritto –, venne l'estensione dei poteri attribuiti al massimo funzionario.

capitoli dedicati alla *Geschlechter-* e *Plebejerstadt*, Weber ricostruisce sotto una prospettiva tanto storica quanto teorica una componente indispensabile nella *Herrschaftssoziologie* (sia nella versione più recente, sia nella versione più antica), che sancisce la cornice di razionalità in cui fu necessario incanalare le procedure dominative stesse all'interno dell'associazione dominata: la base di diritto codificato e riconosciuto dai consociati necessaria perché una carica *terza* possa dire il diritto.

Se si prendono i passaggi della *Sociologia del dominio* che definiscono i processi che determinano una *Minimisierung der Herrschaft*, si coglie come a Weber non interessi indagare un utopico auto-anientamento del dominio per vie legali, ma svelare i profili di una «minimizzazione del dominio», ovvero quell'effetto *coincidente* con la democrazia, che si dà attraverso la divisione dei poteri e degli uffici di quella forma di governo che in sé implica *kratos*, ma lo disloca sul versante di una *parte popolare*. Se senz'altro «nella sua forma più pura e più precaria è commensurabile con la libertà dal dominio»<sup>91</sup>, una tale democrazia pura non è mai concepita né tantomeno reperita da Weber, e anzi la tendenza delle ristrette comunità civiche che egli ha qui in mente va a istituire ancora una volta, piuttosto, un dominio di notabili – un patriziato dal conio insieme nuovo e antico. E quando trasposto alla concorrenza politica, il dominio dei notabili diventa dominio di notabili *partitici*, in cui la connotazione 'demagogica' assume una qualità personalistica affetta da vigorosi tratti di dominio carismatico (senza però che gli esempi storici presentati offrano terreno sufficiente a riconoscere

Da potestà penale arbitraria, meramente politica, si sviluppò in una delega generale (*arbitrium generale*), in concorrenza con il consiglio e con il comune, a prendere qualsiasi provvedimento, infine al *dominium* con il diritto di governare la città *libero arbitrio*, di assegnare le cariche e di emanare decreti con forza di legge. Tale disposizione aveva due diverse fonti politiche, spesso in sostanza identiche. In primo luogo il dominio di una parte in quanto tale. Soprattutto la costante minaccia all'intera situazione politica e con ciò indirettamente anche economica, in particolar modo alla proprietà terriera, rappresentata dalla parte sottomessa». Cfr. *Die Stadt*, p. 227; *La città*, pp. 103-104.

<sup>91</sup> R. F. Titunik, *Democracy, Domination and Legitimacy in Max Weber's Political Thought*, cit., p. 143.

ovunque questo percorso<sup>92</sup>). Tale affetto carismatico insito nella selezione della dirigenza democratica sembra in qualche modo garantire Weber e la sua «avversione per il governo dei notabili (così come per la burocrazia)», nonché la sua svolta in direzione della democrazia di massa, ove è stato notato che il «problema della “tirannia della maggioranza”» posto da Tocqueville e Stuart Mill «è di fatto assente dal pensiero di Weber»<sup>93</sup>.

È in questa inquieta forbice tra carisma, democrazia e burocratizzazione che sembra muoversi la riduzione del peso specifico del dominio stesso. Nella più antica *Sociologia del dominio*, già nel capitolo *Dominio*, che presenta taluni tratti introduttivi alla tematica poi sciverata per centinaia di pagine, il lemma *Minimisierung* appare significativamente impiegato in associazione con le funzioni burocratiche di un corpo politico. L'ufficio – la carica, rappresentativa o amministrativa – si qualifica come strumento politico, attraverso la gestione razionale delle nomine e delle scadenze – della riduzione al minimo della *Herrschaftsgewalt*.

Assai sovente gli stessi organi aristocratici all'interno e rispetto ai membri del proprio ceto dominante si attengono all'«uguaglianza» e alla «minimizzazione» della potestà di dominio dei funzionari: così l'aristocrazia veneziana e quella spartana o quella degli ordinari di un'università tedesca applicano le stesse forme «democratiche» (turnazione, elezione per mandati brevi, sorteggio)<sup>94</sup>.

<sup>92</sup> Si vedano i dubbi espressi in proposito, al netto della «fecondità euristica» delle categorie weberiane, da Wilfried Nippel in relazione all'esempio ateniese (in rapporto a Pericle e in generale alla figura del demagogo nel contesto della discussione del consenso plebiscitario). Cfr. W. Nippel, *Die antike Stadt in Max Webers Herrschaftssoziologie*, in E. Hanke – W. J. Mommsen (a cura di), *Max Webers Herrschaftssoziologie*, cit., pp. 189–201: 198–201.

<sup>93</sup> R. F. Titunik, *Democracy, Domination and Legitimacy in Max Weber's Political Thought* cit., p. 154. Una linea tocquevilliana in Weber è ravvisabile invece secondo Giorgio Rebuffa, *Nel crepuscolo della democrazia. Max Weber tra sociologia del diritto e sociologia dello stato*, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 187–189, nell'analisi generale della democrazia moderna (di massa), nell'elemento dell'antiformalismo e della richiesta di eguaglianza sostanziale, rispetto a cui Weber troverà un contrappeso solo nella «formazione di un patriziato politico»,

<sup>94</sup> M. Weber, *Herrschaft*, p. 140; *Dominio*, p. 20.

Ovunque appaia concretamente la forma burocratica, essa reca in sé almeno una potenzialità ‘democratica’, ovvero di minimizzazione del dominio. Da questi passi, la cui valenza introduttiva sottolinea il peso definitorio, risulta appieno la convergenza nel tipo categoriale weberiano, tra ciò che egli chiama «tendenza democratica» e la «minimizzazione del dominio». Le forme *oggettive* di cui si dota un’amministrazione paiono fornire di per sé, per la forma razionale cui costringono le procedure, una *chance* democratica, laddove naturalmente Weber sta delineando con l’aggettivo “democratico” una serie di presupposti giuridico-amministrativi che vanno dall’uguaglianza di status dei cittadini, alla certezza (di una parità) del diritto e della sua applicazione così come del livellamento, per vie burocratiche, del trattamento amministrativo.

Anche qui la presa di posizione di ogni tendenza «democratica», che cioè si prefigga la minimizzazione del «dominio», è necessariamente ambivalente. L’«uguaglianza giuridica» e l’esigenza di garanzie giuridiche contro l’arbitrio richiedono l’«oggettività» razionale dell’amministrazione, diversamente dalla libera discrezione personale per grazia dell’antico dominio patrimoniale. Ma l’«ethos», se in una singola questione domina sulle masse – e prescinderemo completamente da altri istinti –, si scontra inevitabilmente, nei suoi postulati di «giustizia» materiali orientati al caso e alla persona concreta, con il formalismo e la fredda «oggettività» vincolata alle regole dell’amministrazione burocratica e deve poi, per questa ragione, rigettare emotivamente ciò che razionalmente era stato richiesto<sup>95</sup>.

A queste, già contraddittorie, premesse, nella stessa sterminata ‘sezione’ sul *Dominio*, il lungo testo sul *Burocratismo* congiunge una discussione articolata della democratizzazione implementata per vie burocratico-formali. A essere in gioco, si potrebbe dire, è la porzione di *kratos* che oscilla tra la funzione ufficiale del funzionario e le direttive che emanano dalla sua posizione. Se l’ufficio non è accessibile – se quindi l’*Amt* finisce per creare un ceto chiuso come *Beamtentum* – allora si creano i presupposti per un «domi-

<sup>95</sup> Ivi, p. 196; trad. it., p. 64.

nio dei notabili» (e da ultimo anche notabili partitici), seppur in una cornice di uguaglianza politico-giuridica. Per questo Weber, pur parlando di «tendenza “democratica”» rigetta la definizione di «democratizzazione», che gli pare sorvolare sulla sostituzione di un ceto chiuso professionale con un altro ceto di politici *von Beruf*.

Si deve qui rammentare e sottolineare come il concetto politico di democrazia faccia derivare dall'«uguaglianza giuridica» dei dominati anche due postulati più lontani: 1. impedire lo sviluppo di un «ceto di funzionari» chiuso nell'interesse dell'accessibilità generale degli uffici e 2. minimizzare la loro potestà di dominio nell'interesse dell'espansione quanto più vasta della sfera d'influenza dell'«opinione pubblica» – ossia, ovunque sia possibile, tale concetto aspira a un'assegnazione a mandati ravvicinati, mediante elezioni revocabili, senza vincoli a una qualificazione professionale. Così finisce inevitabilmente per stridere con le tendenze alla burocratizzazione che sviluppa, data la sua lotta contro il dominio dei notabili. Perciò la designazione in genere imprecisa di «democratizzazione» non viene qui presa in considerazione, nella misura in cui con essa s'intende la minimizzazione della potestà di dominio dei «funzionari professionali» a favore del dominio quanto più possibile «diretto» del «demos», ossia in pratica dei suoi leader partitici, di volta in volta<sup>96</sup>.

Nella versione a stampa di *Economia e società* il tema verrà ampiamente ripreso. Il lemma *Minimisierung der Herrschaft* vi appare in corsivo, come espressione tecnica: dalla «minimizzazione del dominio dell'uomo sull'uomo»<sup>97</sup>, allo strumento della *collegiali-*

<sup>96</sup> Ivi, pp. 203-204; trad. it., pp. 69-70. Si veda anche, sul tema, il seguente passaggio: «la burocrazia aspira ovunque allo sviluppo di un “diritto all'ufficio”, creando un procedimento disciplinare ordinato ed eliminando la discrezione del tutto arbitraria dei “superiori” sul funzionario, cercando di garantirgli la sua carica, la sua promozione secondo un ordine, la sua pensione in vecchiaia: in ciò viene sostenuta dalla disposizione d'animo «democratica», che esige una minimizzazione del dominio, da parte dei dominati che credono di poter ravvisare in ogni affievolimento della discrezione arbitraria del signore sui funzionari un indebolimento della stessa potestà signorile» (ivi, p. 231; trad. it., pp. 84-85).

<sup>97</sup> Id., *Wirtschaft und Gesellschaft, Soziologie*, cit., p. 538.

tà come mezzo tecnico di una «divisione dei poteri al fine della minimizzazione del dominio» (come nelle magistrature romane e nel diritto di intercessione), fino all'ambizione dei dominati a minimizzare il dominio, a istituire il meccanismo della delega dei membri dell'associazione<sup>98</sup>.

Chiarita la finalità politica – e l'equivoco burocratico, quindi dominativo, insito nello schema che va semplicemente a sostituire una forma di dominio con un'altra – della minimizzazione del dominio, resta da considerare più da vicino l'aspetto politico di una specifica *statuizione del diritto*, quella *urbana*, che esula dagli schemi dell'imposizione, dell'*Oktroyierung*, e che reca con sé categorie utili a rievocare istituzioni orizzontali, nella linea «Gierke-Preuß», anche all'interno della rigida partitura weberiana del dominio. Per far questo occorre addentrarsi in quella che un tempo era chiamata *Sociologia del diritto*, a partire da alcuni istituti e forme giuridiche sottolineati ne *La città*.

## 6. *Diritto convenuto e contratto*

Una prima definizione di città, nel primo capitolo del trattato (quello apparentemente definitorio su *Concetto e categorie della città*), viene fornita da Weber elencando cinque elementi che la rendono *Stadtgemeinde*, il “comune urbano” noto perlopiù «solo all'Occidente», come recita un adagio weberiano dei più noti. L'elenco è il seguente.

1) la fortificazione; 2) il mercato; 3) un proprio tribunale e almeno in parte un proprio diritto; 4) il carattere associativo 5) almeno una parziale autonomia e autocefalia, ossia un autogoverno rappresentato da autorità, alla cui nomina partecipavano in qualche modo i cittadini in quanto tali. Nel passato tali diritti erano soliti rivestirsi senz'altro della forma di *privilegi di ceto*<sup>99</sup>.

<sup>98</sup> Ivi, p. 557 e p. 573.

<sup>99</sup> Id., *Die Stadt*, pp. 84-85; *La città*, p. 18.

Si nota qui come l'elemento militare e quello economico debbano per forza di cose integrarsi con l'elemento giuridico e sociologico, e soprattutto con i fattori politici di autonomia e autocefalia già sottolineati. Ma una definizione di città tra le più penetranti, che sviluppa e al contempo integra quella appena fornita, viene stilata non nel primo capitolo, bensì nel secondo, *La città dell'occidente*, dove in poche righe è altissimo il numero dei concetti tecnici della «sociologia comprendente» impiegati, e vigile l'occhio weberiano sul duplice profilo da mantenere, sociologico e storico-giuridico.

Si aggiunge tuttavia come elemento decisivo la qualità tanto della città antica quanto della tipica città medievale di essere un'associazione riunita in una sociazione istituzionale (*ein anstaltsmäßig vergesellschafteten Verband*), dotata di organi speciali e caratteristici, di «cittadini» che in questa loro qualità sottostanno a un *diritto comune*, valido solo per loro, e sono così per ceto «consociati giuridici»<sup>100</sup>.

La città viene quindi presentata come quella istituzione in forma di sociazione (essendo *Vergesellschaftung* il termine sia statico sia processuale adottato da Weber per caratterizzare un agire sociale che si fonda «sull'equilibrio o la connessione di interessi motivati da elementi razionali (rispetto ai valori o rispetto ai fini)»<sup>101</sup>), la cui forma associativa – dotata di autonomia politica e giudiziaria – garantisce la comune sottomissione consociata allo stesso diritto.

La qualità giuridica dell'istituzionalizzazione di quella monade associativa chiamata “città” giunge però a chiarirsi ulteriormente solo nell'ambito della trattazione tematica del *Diritto*. Ciò accade in un passo del debordante secondo capitolo di *Le condizioni evolutive del diritto*, allorché Weber richiama le due forze espansive della burocratizzazione dell'agire comunitario d'intesa e del mercato, che vanno a sostituire «la genesi senz'altro individuale,

<sup>100</sup> Ivi; p. 107; trad. it., p. 31.

<sup>101</sup> Id., *Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie*, cit., MWG I/23, p. 195. Naturalmente questa definizione di sociazione è di alcuni anni più tarda rispetto all'esempio de *La città*.

che poggiava sull'arbitrio (*Eigenmacht*) o sul privilegio conferito ad associazioni personali delimitate in senso monopolistico, di un diritto convenuto – l'autonomia di unioni cetuali»<sup>102</sup>. Burocrazia e mercato costituiscono dunque quelle due potenze storiche che vanno a rimpiazzare un modello di costituzione dei diritti soggettivi affidato all'inclusione in associazioni personali, il cui diritto veniva «convenuto» (*gewillkürt*), facendo leva sull'arbitrio degli uguali ivi inclusi. Sulla spinta dell'interesse dei poteri sovrani dei principi, dominio burocratico e mercato vanno invece a eguagliare i titoli giuridici dei sudditi, non più distinguendo i *Sonderrechte* delle città e delle associazioni che ne facevano parte. In età protomoderna si crea una curiosa sinergia (dagli esiti opposti in termini di individuazione di nuovi titoli giuridici soggettivi), tra i poteri burocratico-patrimoniali (intenzionati all'uguagliamento dei dominati a fini fiscali e di *Machtpolitik*) e l'esistenza della città: «la città non è soltanto una delle condizioni materiali (fiscali) del successo del principe contro i ceti, ma anche il terreno su cui maturano interessi borghesi che spingono in direzione di una limitazione del suo potere a partire dal riconoscimento di diritti soggettivi indisponibili»<sup>103</sup>. Il capitalismo patrimoniale nulla ha a che vedere con la lotta delle città, sono piuttosto queste a sfruttare quei «processi di eguagliamento» giuridico degli individui, avviati anche dagli interessi capitalistici per eliminare gli ostacoli cetuali alla prevedibilità dei meccanismi giuridici in materia economica.

Se va sfumata, nei modi detti – intricando i piani e la trama del dominio –, l'affermazione secondo cui la società cittadina medievale è ideale tramite per il tipo del dominio legale che si è imposto in era moderna, facendo leva sul processo di monopolizzazione della produzione giuridica, nell'ottica weberiana appare chiaro che l'azione delle realtà cittadine per amministrare la giustizia e creare il diritto in maniera non ottriata, ma autonoma, ha funzionato paradossalmente anche da operatore e razionalizzatore della

<sup>102</sup> Id, *Recht*, p. 367; *Diritto*, p. 144.

<sup>103</sup> Dimitri D'Andrea, *L'incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in Max Weber*, Carocci, Roma 2005, pp. 44-45.

unificazione monopolista in molti territori. Sul piano categoriale ha rivelato una strutturazione inedita, palesata nella vita autonoma di concetti come «associazione», «consociazione giuridica», «corpo territoriale», poiché «il diritto particolare “convenuto” ha un duplice carattere: è tanto una “usurpazione” quanto al contempo, in quanto diritto “statuito” creato mediante un accordo (pattuzione), legittimo di per sé – legittimo per la cerchia di coloro che lo hanno creato»<sup>104</sup>. Nella città si ravvisa per Weber l’ambiente politico ideale perché emerga un’autonomia giuridica che consente la produzione e costituzione statuita, concordata, di diritti soggettivi appartenenti alla persona in quanto tale, e non in quanto

<sup>104</sup> Cfr. ad esempio Otto Gerhard Oexle, *Priester – Krieger – Bürger. Formen der Herrschaft in Max Webers ‘Mittelalter’*, in E. Hanke – W.J. Mommsen (a cura di), *Max Webers Herrschaftssoziologie*, cit., pp. 203–222: 208, che si richiama a vari passi della *Rechtssoziologie* (cap. 2, *Le forme di costituzione dei diritti soggettivi*). Il mancato nesso tra i due testi avrebbe comportato «un’intera serie di interpretazioni fallaci del significato del testo *La città*» (ivi, p. 206). Su questo nesso potenziale e sulla «libertà contrattuale» (anche economica) come elemento dei *Freiheitsrechte* resta fondamentale lo studio di Catherine Colliot-Thélène, *Les modes de justification des droits subjectifs*, in Jean-Philippe Heurtin – Nicolas Molfessis, *La sociologie du droit de Max Weber*, Dallioz, Paris 2006, pp. 89–106: 89, che tende (ivi, p. 102) a rendere la *Begründung* dell’instestazione al § 2 come «giustificazione» proprio per privilegiare il punto di vista sociologico dell’individualismo e della giustificazione dell’intervento (anche e soprattutto coattivo) a sua garanzia. Si veda ivi, p. 97, il giusto rilievo dato al decisivo passo di *Recht*, p. 361; *Diritto*, p. 141, che chiarisce il peso delle «usurpazioni» e dei tentativi di composizione integrata: «La somma di tutto il diritto valido all’interno di un dato territorio o di una cerchia di persone fu piuttosto, per ampie componenti, creata e portata avanti mediante autonome usurpazioni delle diverse e reciprocamente indipendenti comunità d’intesa o unioni in forma di sociazioni, tra le quali l’equilibrio che occorreva sempre rinnovare veniva creato da compromessi reciproci, oppure era ottriatto dal potere (*Macht*) di superiori potestà (*Gewalten*) politiche o ecclesiastiche». Molto condivisibile, in generale, l’osservazione a p. 96: «queste analisi storiche [...] mirano a mostrare che i fattori politici hanno giocato un ruolo essenziale nella differenza delle storie giuridiche dei differenti paesi occidentali, ciò che induce tra l’altro a relativizzare l’opposizione, ai suoi [di Weber] occhi troppo esasperata, tra il carattere individualista del diritto romano e il carattere sociale del diritto germanico».

associata a un clan<sup>105</sup>. Attraverso lo strumento dell'arbitrio consensuale, la città rende possibile l'emergere della figura del contratto tra uguali: è la triangolazione tra il diritto speciale, il contratto e il giuramento a costituire l'avventura auto-legittimante della città pre-moderna, come ha rilevato Christian Meier<sup>106</sup>. E sarebbe arduo negare che le città entrino nella prospettiva weberiana, oltre che per l'attenzione all'evoluzione che ha consentito la genesi del capitalismo moderno e del suo "spirito", precisamente da una prospettiva giuridico-politica che sottolinea, in una chiave certo diversa dalla linea 'consociativa' di un Preuß, l'autonomia dei corpi territoriali, alla ricerca delle «tensioni polari [...] che si riferiscono ai gruppi sociali e al dominio, al diritto particolare e al diritto generale, al particolare e all'universale»<sup>107</sup>, anche in una dimensione che converge verso la monopolizzazione "mediatizzante" della "istituzione statale".

#### 7. *Potenza del giuramento: fini politici di un istituto mondano*

D'altronde il profilo giuridico dell'autonomia della legittimità consensuale appare chiaro già quando Weber procede a mostrare la costituzione *particolare* dei diritti soggettivi, coniugando l'arbitrarietà del diritto "convenuto" all'atto "contrattuale" costitutivo di comunità, e di per sé politico, il giuramento.

Ogni comunità d'intesa o sociazione che sia stata portatrice di ordinamenti particolari e che qui, d'ora in poi, stando a questa sua quali-

<sup>105</sup> Il punto venne già sottolineato con nitore da Simona Andrini, *La città dell'occidente: note sul rapporto tra diritto e potere in Max Weber*, in "Sociologia del diritto", VIII, 1981/1, pp. 240-251: 249. Qui anche la notazione assai pertinente sulla «possibilità (e necessità) di cogliere *politicamente* il ruolo *autonomo* che il diritto (costantemente) gioca all'interno delle strutture politiche» (ivi, p. 241).

<sup>106</sup> Christian Meier, *Einleitung*, in Id. (a cura di), *Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter*, cit., pp. 7-33: 14.

<sup>107</sup> O. G. Oexle, *Priester – Krieger – Bürger. Formen der Herrschaft in Max Webers 'Mittelalter'*, cit., p. 218.

tà, potremo chiamare «comunità giuridica» fu, nell'epoca precedente la vittoria del contratto di scopo, della libertà contrattuale nel senso odierno e del carattere istituzionale dell'associazione politica, un gruppo personale sorto o in virtù di fattispecie oggettive – nascita, appartenenza politica, etnica, religiosa, condotta di vita o specie di attività – oppure per espresso affratellamento<sup>108</sup>.

Giuramento, affratellamento, ma anche contratto.

In *Politiche dell'amicizia* Jacques Derrida ha tentato di problematizzare il celebre motto che Carl Schmitt prende in prestito dal poeta e amico Theodor Däubler: *Il nemico è la nostra questione messa in figura*. «Il nemico è la questione» afferma «e attraverso il fratello, il fratello nemico, somiglia originariamente, somiglia indiscernibilmente all'amico, all'amico originario (*Freund*) come fratello dell'alleanza, fratello giurato, secondo il “giuramento di fraternità”, *Schwurbrüderschaft*<sup>109</sup>. Se nella *Città* Weber allude soltanto alle *Schwurbrüderschaften*<sup>110</sup>, dando più spazio ai lemmi di *Schwurgesellschaft*, *Schwureinung*, di certo il tema della *conjuratio* assume un peso specifico notevole e con esso il retaggio agonistico (schmittianamente politico) messo in rilievo da Derrida. «Le confraternite giurate potevano essere costituite al fine dell'associazione politica e dell'usurpazione del potere ai danni del signore della città»<sup>111</sup>, si afferma nel passo dedicato, istituendo un'immediata finalità *illegittima* nell'agire politico 'congiurato'.

Ciò che nella prospettiva di Derrida rischia di restare in secondo piano è l'aspetto contrattuale dell'affratellamento giurato. È forse questo il punto essenziale per sfuggire al rompicapo di una “legittimità” tramite consenso (senza che ciò vada a riproporre le aporie delle “ipotesi trascendentali” del contrattualismo giusnaturalistico moderno). Il punto di caduta di un'unione cittadina che prevede un'associazione giurata è soltanto politico, l'illegittimità

<sup>108</sup> M. Weber, *Recht*, p. 361; *Diritto*, p. 141.

<sup>109</sup> Jacques Derrida, *Politiques de l'amitié*, Galilée, Paris 1994; trad. it. di G. Chiorazzi, *Politiche dell'amicizia*, Cortina, Milano 1995, pp. 178-179.

<sup>110</sup> M. Weber, *Die Stadt*, p. 135; *La città*, p. 47.

<sup>111</sup> *Ibid.*

che si reputa legittima può esser tale (e, weberianamente, *dominare*) soltanto nella continua rinegoziazione data da un contratto che viene *giurato*<sup>112</sup>. Nel far ciò si propone quindi come un'alternativa alla forma di politicizzazione solo bellica.

Il punto emerge in un passo-chiave del capitolo delle *Condizioni evolutive del diritto* dedicato a *Le forme di costituzione dei diritti soggettivi*, capitolo che si configura come una storia della genesi e dell'evoluzione dell'autonomia giuridica, pubblica e privata, associativa e quindi in ultima analisi anche politica. È noto, di queste pagine, il prelievo con annessa modifica dall'*Ancient Law* di Henry Sumner Maine, dai passi sullo sviluppo dallo status al contratto. Se il consociato di una comunità domestica, di un *oikos*, di un rapporto feudale, è «il *prodotto* di un affratellamento, il quale, per definizione, non può mai essere individuale»<sup>113</sup>, se il rapporto di dominio tradizionale è sempre un «dominio di alcuni su altri», la separazione moderna tra il regime domestico e l'impresa, tra l'*oikonomia* della casa e le prestazioni lavorative nella fabbrica, nell'opificio, nell'ufficio richiede appunto non «una condotta di vita, ma una competenza»<sup>114</sup>. I contratti di scopo cui già il passo precedente al-

<sup>112</sup> A prescindere quindi dal rimprovero mosso da K. Schreiner, *Legitimität, Autonomie, Rationalisierung. Drei Kategorien Max Webers zur Analyse mittelalterlichen Stadtgesellschaften – wissenschaftsgeschichtlicher Ballast oder unabgegoltene Herausforderung?*, in C. Meier (a cura di), *Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum Problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter*, cit., pp. 161–211: 166: «Nel concetto weberiano di legittimità non appare la creazione di legittimità tramite consenso: egli ha colpevolmente trascurato e notevolmente sottovalutato l'accordo civile come un criterio di legittimità determinato da rappresentazioni politiche valoriali». Schreiner – ed è questo un punto che non va trascurato – sottolinea un nesso di questi temi con la pubblicistica che intrecciò la storia del diritto germanico e la *Selbstregierung*, ma vi rileva, più incisivo di una linea Preuß-Gierke, il filone della tradizione conservatrice reazionaria (cfr. la citazione ivi, nota 22, di Leopold August Warnkönig, *Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305, 1835* (ristampa Wiesbaden 1967, p. 370), che sottolineavano la «Errichtung einer Communia durch Eid», anche se in realtà dovevano la legittimità alla *Billigung* dei poteri dominanti (cfr. ivi, p. 167).

<sup>113</sup> Michele Basso, *Max Weber. Economia e politica fra tradizione e modernità*, EUM, Macerata 2013, p. 134.

<sup>114</sup> Ivi, p. 136.

ludeva fanno dunque parte del regime economico in cui vengono richieste solo prestazioni, senza una modifica della qualità personale del consociato. Ma tali prestazioni non possono esser limitate alla sola *economia*: nel caso del giuramento coinvolgono lo status personale e i diritti dei cittadini come corpo territoriale. È merito di Gerhard Dilcher aver sottolineato il rilievo di un passo della (fu) *Sociologia del diritto* per questi temi della *Città*.

La potenza del giuramento, originariamente concepita come magica, come un auto-consegnarsi al malocchio, assume questa sorta di carattere di auto-escrazione e di invocazione dell'ira divina. Pertanto, anche successivamente, il giuramento è una delle forme più universali tra tutti i contratti di affratellamento, ma non solo tra questi. Infatti – al contrario delle forme genuinamente magiche di affratellamento – esso è tecnicamente adeguato anche come strumento di garanzia per i contratti di «scopo», ossia quegli accordi finalizzati solo a determinare prestazioni o risultati concreti, perlopiù economici, ma che lasciano intatto lo «status» delle personalità partecipanti, ossia – come ad esempio nello scambio – non creano in loro alcuna nuova qualità di «consociati»<sup>115</sup>.

In questa chiave, quindi, sul piano politico, la stessa figura della *conjuratio*, ovvero l'atto di costituzione dal basso – l'unico cui pensi Weber prima ancora di pensare alla democrazia come forma

<sup>115</sup> M. Weber, *Recht*, p. 317. *Diritto*, p. 115. Si noti che il passo cui si fa riferimento nella prima edizione di *Wirtschaft und Gesellschaft* (Mohr, Tübingen, 1921-22<sup>1</sup>) è a p. 416 (non p. 402 come nella quinta edizione Winckelmann e come indicato da G. Dilcher, *Max Webers "Stadt" und die historische Stadtforschung der Mediävistik*, cit., p. 130, nota 40). Al passo rimanda (ma sempre come *Wirtschaft und Gesellschaft*, p. 402 – la paginazione è stata rivista nella nuova edizione di *Recht*, cfr. ivi, p. 794), anche Paolo Prodi, *Il sacramento del potere*, p. 160, con una notazione da tenere degnamente in conto: «forse l'evento più importante di questi secoli [XI-XII] è stato quello di eliminare – sulla base della rivoluzione papale e del dualismo da essa generato – il confine tra i patti di affratellamento/soggezione all'interno di un potere sacro e i contratti 'di scopo': anche la politica diviene in qualche modo un contratto di scopo e si può cominciare almeno a intravedere anche in questo il cammino per la sua desacralizzazione». A *La società «giurata» del tardo medioevo* è dedicato il lungo e decisivo capitolo 4, ivi, pp. 161-225.

rappresentativa –, si può svelare come un contratto di scopo (non quindi come un contratto di *status*, secondo la dicotomia che Weber prende e stravolge da Henry Sumner Maine, non delineando un passaggio *from status to contract*, ma costituendo una compresenza<sup>116</sup>). Contrattuale, interattiva, la figura del giuramento esprime nondimeno una sua *Gewalt* che si esprime nella *finalizzazione*. Si dà – *tecnica, immanente* – nel giuramento quella possibilità di *pistis*, di affidabilità che si è indagata agli albori del pensiero greco, come matrice di «costruzione», tipo della produttività e radicalità relazionale del *logos*<sup>117</sup>, che agli occhi di Weber si dispiega come efficacia *produttiva* di azioni. Il contratto di scopo cui si riduce l'affratellamento giurato può intendersi pertanto come la prima forma di una produttività politica tra eguali – uno scambio di aspettative di prestazioni con l'uguaglianza come presupposto e come risultato previsto, *fidato*. Se l'aspetto economico del contratto di scopo è quindi nitido, occorre svolgerne fino in fondo l'implicazione mondana per cui «la città funge da viatico dalle forme tradizionali di aggregazione a quella specificamente moderna, che [...] ruota attorno a due uniche forme comunitarie costituite dallo Stato e dal mercato»<sup>118</sup>. Nella contrattualizzazione finalizzata

<sup>116</sup> O meglio, una *onnipresenza* del contratto, il quale cambia *natura*, con una predilezione temporale dell'età moderna e capitalista per il “contratto di scopo” (lo mette in rilievo C. Colliot-Thélène, *Les modes de justification de droit subjectives*, cit., p. 100 e sgg.).

<sup>117</sup> Si veda, per una lettura complessa e stratificata della *pistis* come tratto di distinzione tra «socialità» (come «titolarità ad entrare in relazioni [sia sociali sia politiche in senso moderno]») il testo di Milena Bontempi, *La fiducia secondo gli antichi. 'Pistis' in Gorgia tra Parmenide e Platone*, Editoriale Scientifica, Napoli 2013, qui p. 179: «la nozione di *pistis* è interessante perché, qualificando una relazione tra uguali nel differire, focalizza le forme di interazioni che non sfociano in oppressione o dominio. In Grecia ciò identifica *istituzionalmente* gruppi e soggetti precisi, il che rende evidente agli occhi di un Antico – mentre è necessario precisarlo per noi – che forme di relazione prive dei requisiti richiesti riducono gli individui in stato di soggezione o minorità. Non sussiste allora rapporto *politico*, o fra *politai*, cittadini».

<sup>118</sup> M. Basso, *Max Weber. Economia e politica fra tradizione e modernità*, cit., p. 148. Centrale, nella ricostruzione di Basso, la luce prospettica gettata sul processo

allo scambio continuativo di prestazioni e sigillata dal giuramento emerge un profilo di autonomia della sfera cittadina che coincide con la rigidità della formula e con la coimplicazione di una *chance* di spergiuro, come è stato mostrato<sup>119</sup>. Nell'immanenza del giuramento, nella possibilità di spergiuro, può leggersi, nella trama della ricostruzione weberiana dell'ordinamento cittadino come *tipo politico*, la *potenza e violenza* della parola democratica, l'annuncio del dominio che comunque reca con sé, e che tuttavia consente di ravvisare la possibilità dell'antagonismo che muove le fazioni cittadine a partire dal venir meno a ciò che arbitrariamente è stato pattuito (ovvero, giurato).

È evidente come Weber si guardi dallo svolgere quell'implicazione quasi-trascendentale per cui risalire all'origine 'giurata' della città (e quindi della 'politica') voglia dire un «salto ad occhi chiusi nell'elemento magico-religioso»<sup>120</sup>. Il metodo interdisciplinare di

di *Verdinglichung* (termine gierkeano), come «insieme dei processi che conducono al venir meno delle relazioni parentali come forma essenziale di aggregazione» (ivi, p. 153).

<sup>119</sup> Giorgio Agamben, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 18, stigmatizza la tendenza, esplicita o meno, delle scienze umane di rivolgersi al tema del giuramento radicandolo in un'origine religiosa (tendenza visibile in chi come Benveniste, ne ravvisa l'origine nella sostanza 'sacra' investita di forza obbligante, o in chi, come Jean Bollack, correggendo l'innovazione esegetica di Benveniste, riporta l'*horkos* alla relazione, ovvero all'*herkos* da cui mutuerrebbe la sostanza fonetica: un 'recinto', quindi che è barriera e legame (da cui la naturale affinità con la funzione della religione, almeno nella variante lattanziana del termine – da *religare*): «viene qui presupposto all'uomo che noi conosciamo storicamente un *homo religiosus*, che esiste soltanto nell'immaginazione degli studiosi, perché tutte le fonti di cui disponiamo ci presentano sempre, come abbiamo visto, un uomo religioso e, insieme, irreligioso, fedele ai giuramenti e, insieme, anche capace di spergiuro». Sembra che Weber accolga (o anticipi) almeno in parte, pur sottolineando anch'egli l'aspetto religioso delle confraternite giurate, questa obiezione di Agamben alle scienze umane, mostrando nelle *conjurationes* la presenza di un elemento schiettamente mondano, e politico, proprio nel momento in cui sembrano fondate su strutture e mentalità religiose.

<sup>120</sup> Ivi, p. 23.

Weber, così attaccato apparentemente a un lessico della distinzione derivatogli non solo dalla convivenza col e dalla genesi dal neokantismo, ma anche dall'esigenza di politica scientifica di legittimare un'ulteriore nuova scienza dallo statuto fragile e, nel suo caso, onnivoro (elemento che va in direzione dell'ipotesi di fondo che qui conduciamo), va esplicitamente, nella frequenza dell'adagio verbale preferito da Weber (quel «i passaggi naturalmente sono fluidi» che permea *Economia e società*), a segnalare l'indistinzione, la duplicità o molteplicità di prospettive sotto cui riguardare, analizzare e ricomporre il fenomeno politico della città.

Ecco che la città, come affratellamento giurato prodotto da un contratto politico atto e abile allo spergiuro e quindi alle armi mima quell'occasionale vuoto di senso del dominio che si dà nel momento in cui la parte in lotta si sta facendo istituzione e la *facies* politica si crea come diritto. Ma, secondo Weber, lungi dal darsi come *non-dominio*, questo momento, nell'intreccio e nello scambio delle parti ripropone la lotta, e ancora la sovraordinazione, il dominio della parte, vale a dire infine la resa, la subordinazione della parte sconfitta, esclusa.